

Settembre 2017

news

sommario

SCADENZE

SCADENZARIO OTTOBRE 2017 3

FINANZIAMENTI E OPPORTUNITA'

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT SVILUPPATI DA RETI INNOVATIVE REGIONALI E DISTRETTI INDUSTRIALI 10

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SVILUPPATI DALLE RETI INNOVATIVE REGIONALI E DAI DISTRETTI INDUSTRIALI 11

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE..... 12

VOUCHER ICT PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE..... 13

BANDO PER "CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 2° EDIZIONE" 14

FORMAZIONE

FORMAZIONE: STRUMENTI OPERATIVI PER UNA FUNZIONE ACQUISTI EFFICIENTE ED EFFICACE..... 15

CREATIVE PROBLEM SOLVING – METODOLOGIA PER RISOLVERE I PROBLEMI IMPRENDITORIALI IN MODO CREATIVO 16

WEB E SOCIAL MEDIA PER LA CRESCITA DEL BUSINESS 17

SICUREZZA AMBIENTE

SISTRI: SI PROSPETTA ULTERIORE PROROGA..... 18

GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI OTTOBRE 2017 19

SINDACALE

DISTACCHI INTRACOMUNITARI: NUOVI ADEMPIMENTI DA OSSERVARE NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA..... 22

FISCALE

DICHIARAZIONI FISCALI 2016: PROROGA DELLE SCADENZE DI PRESENTAZIONE 24

DICHIARAZIONI REDDITI: UFFICIALIZZATA LA PROROGA VERSAMENTI DELLE IMPOSTE..... 25

IPER AMMORTAMENTO 4.0: NUOVO TERMINE AL 30/9/2018 MA "OCCHIO" ALLA SABATINI . 26

L'AVVIO "AFOSO" DELLO SPLIT PAYMENT ALLARGATO 32

OPERATIVO DAL 12/08 IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) 33

| | |
|---|----|
| IMPORTAZIONI: LUCI E OMBRE PER IL NUOVO SPESOMETRO | 36 |
| CALA L'IRES E SALE L'IRPEF PER DIVIDENDI E CAPITAL GAIN | 39 |
| ATTI CONVEGNO SU SPESOMETRO E NOVITA' FISCALI..... | 42 |
| SPESOMETRO FINO AL 5 OTTOBRE (PER ADESSO)..... | 43 |

LEGALE

| | |
|---|----|
| PROTOCOLLO DI SICUREZZA E RATING DI LEGALITÀ | 45 |
| ANTIRICICLAGGIO E LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE: ENTRATA IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA | 46 |
| BANCHE: CONFERMATO OBBLIGO D'INFORMAZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE A SOFFERENZA ALLA CENTRALE RISCHI | 47 |

ESTERO

| | |
|---|----|
| NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEL SERVIZIO U.R.P. DELL'UFFICIO DELLE DOGANE DI VICENZA | 49 |
| ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO (CETA) TRA UE E CANADA IN VIGORE DAL 21/09..... | 49 |
| CCIAA VICENZA: DAL 15 SETTEMBRE PIENAMENTE OPERATIVE LE NOVITÀ PER LA RICHIESTA ON LINE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE..... | 50 |
| QATAR: INAUGURATO IL NUOVO HAMAD PORT..... | 51 |
| VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MISE: AL VIA LA SECONDA TRANCHE | 52 |
| ONE BELT ONE ROAD: LA NUOVA VIA DELLA SETA | 54 |
| IMPORT DI PRODOTTI MEDICALI, COSMETICI, ERBORISTICI IN KENYA: RICHIESTA LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DALL'1.9.2017 | 54 |

SCADENZE
SCADENZARIO OTTOBRE 2017

| SCADENZA | COSA | CHI | COME E DOVE | NOTE |
|----------------------|--|---|---|---|
| giovedì 5/10/2017 | COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE/RICEVUTE - - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute - DLgs. n. 127/2015. Termine prorogato | Contribuenti I.V.A. (mensili e trimestrale) che hanno optato in alternativa allo spesometro | Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel). | Comunicato stampa del 25/9/2017. <i>"In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore di Agenzia delle entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.</i> <i>Inoltre, gli uffici dell'Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza."</i> Provv. Ae 27/3/2017 § 8. |
| domenica 15/10/17 | FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione. | Contribuenti I.V.A. | Annotazione nel registro I.V.A. delle vendite. | Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione. |
| lunedì 16/10/17 | CORRISPETTIVI TELEMATICI. Invio telematico dei corrispettivi giornalieri riferiti al mese precedente. | Aziende della grande distribuzione | Presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato. | Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/03/2009. |
| lunedì 16/10/17 | INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente. | Datori di lavoro | Con Modello F24. | |

| SCADENZA | COSA | CHI | COME E DOVE | NOTE |
|--------------------|---|--|--|--|
| lunedì 16/10/17 | INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione. | Committenti di lavoro parasubordinato | Con Modello F24. | Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003. |
| lunedì 16/10/17 | LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente. | Contribuenti I.V.A. mensili | Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi. | Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri. |
| lunedì 16/10/17 | VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83. | Contribuenti I.V.A. mensili | Con Modello F24. | Codice tributo 6009. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero. |
| lunedì 16/10/17 | RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente. | Tutti i sostituti d'imposta | Con Modello F24, è possibile la compensazione. | Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007). |
| lunedì 16/10/17 | RITENUTE SU UTILI. Versamento delle ritenute operate sugli utili deliberati dal 1/7/1998 e distribuiti nel trimestre precedente. | Società di capitali | Con Modello F24. | Trattasi delle ritenute applicate a titolo d'imposta sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate e non detenute in regime d'impresa, dall'1/7/2014 l'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del 26%. Codice tributo: 1035. |
| lunedì 16/10/17 | VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rateale delle imposte scaturenti da dichiarazioni mod. REDDITI2017, IRAP2017 e IVA2017. | Contribuenti titolari di partita IVA (persone fisiche o società) | Modello F24 | Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione. |
| lunedì 16/10/17 | RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente. | Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo | Con Modello F24. | Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017). |

| SCADENZA | COSA | CHI | COME E DOVE | NOTE |
|------------------------|--|--|--|---|
| lunedì 16/10/17 | RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto). | Datori di lavoro | Con Modello F24. | Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07. |
| mercoledì 18/9/2017 | <p>RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 18 del mese di settembre.</p> <p>Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza. | Contribuenti con omessi versamenti | Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni. | <p>Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246</p> |
| venerdì 20/10/17 | CONAI. Presentazione: della dichiarazione mensile di settembre 2017; della dichiarazione trimestrale relativa al terzo trimestre 2017. | Soggetti iscritti al Conai | Invio telematico. | Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210. |
| venerdì 20/10/17 | PREVINDAPI. Versamento dei contributi dovuti al Previndapi (III trimestre 2017). | Datori di lavoro che hanno alle dipendenze dirigenti | In banca a mezzo mod. PREV/1. | L'ordine di bonifico deve riportare tassativamente il numero di codice, indicato nello specifico riquadro delle lettere d'ordine di bonifico bancario allegate ai quattro mod. PREV/1 trimestrali. |

| SCADENZA | COSA | CHI | COME E DOVE | NOTE |
|-----------------------|---|--|--|--|
| venerdì 20/10/17 | VERIFICHE MISURATORI FISCALI. Invio telematico dei dati relativi alle verifiche periodiche del 3° trimestre dell'anno in corso. | Fabbricanti e laboratori abilitati alle verifiche dei registratori di cassa | Modalità telematica. | Provvedimento direttore Agenzia Entrate del 16/05/2005. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=724:misuratori-fiscali&catid=198&Itemid=246 |
| venerdì 20/10/17 | DICHIARAZIONE E VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA MOSS. Presentazione della dichiarazione IVA riferita al terzo trimestre dei servizi elettronici, telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a soggetti privati UE (B2C) e relativo versamento. | Contribuenti iscritti al MOSS | Modalità telematica. | D.Lgs. n. 42/2015 e DM. 20/4/15. Provv. Ae del 30/9/2014 e del 23/4/15. CM. 22/E/2016. |
| venerdì 20/10/17 | QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente. | Associati APINDUSTRIA | A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale. | |
| lunedì 23/10/17 | VERIFICHE MISURATORI FISCALI. Termine per sottoporre il registratore di cassa alla verifica annuale (per i registratori in uso al 23/10/2003, la prima verifica annuale scadeva il 23/10/2004). | Tutti i contribuenti interessati | | Per approfondimenti si veda il materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Contabilità ed iva > Misuratori fiscali:verificazione periodica. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=724:misuratori-fiscali&catid=198&Itemid=246 |
| mercoledì 25/10/17 | 730 DIPENDENTI. Termine per la presentazione (esclusivamente ad un Caf, anche se l'assistenza è stata prestata direttamente dal sostituto d'imposta) dell'eventuale modello 730 integrativo. | Dipendenti e/o percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa che hanno usufruito dell'assistenza fiscale (diretta oppure tramite Caaf) | | La dichiarazione integrativa va presentata qualora quella originaria presenti errori la cui correzione determina un credito o un minor debito per il contribuente. |
| mercoledì 25/10/17 | INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di settembre. NB: Ripristino dell'adempimento per gli acquisti di beni e servizi sia per i soggetti mensili che per i trimestrali. Comunicato AE/AD del 16/3/2017. | Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile | Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel. | Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). |

| SCADENZA | COSA | CHI | COME E DOVE | NOTE |
|-----------------------|---|--|---|---|
| mercoledì 25/10/17 | INTRASTAT. Presentazione degli elenchi relativi al III trimestre (luglio-agosto-settembre) NB: Ripristino dell'adempimento per gli acquisti di beni e servizi sia per i soggetti mensili che per i trimestrali. Comunicato AE/AD del 16/3/2017. | Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza trimestrale | Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel. | Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). |
| lunedì 30/10/17 | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.10.2017. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti. | Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche) | Modello F24 elide. | |
| martedì 31/10/17 | CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRAZIONE. Presentazione della domanda per fruire del beneficio fiscale relativo ai consumi di gasolio per autotrazione: Terzo Trimestre 2017. Modifica introdotta dall'art. 61 D.L. n. 1 del 24/01/2012. | Tutte le aziende interessate | All'UTF o all'agenzia delle Dogane competente territorialmente. | Per approfondimenti si veda il materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Credito di imposta gasolio. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=199&Itemid=246 |
| martedì 31/10/17 | UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di SETTEMBRE 2017. | Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa. | Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati. | Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle precedenti denunce mensili DM10/2 e/o EMENS. |

| SCADENZA | COSA | CHI | COME E DOVE | NOTE |
|---------------------|---|--|---|---|
| martedì 31/10/17 | SCHEDE CARBURANTE. Rilevazione dei km complessivi percorsi dal veicolo. L'importo va annotato nella scheda carburanti propria di ogni veicolo (I soggetti che tengono la scheda carburanti con cadenza trimestrale, effettuano la rilevazione ogni fine trimestre). | Contribuenti I.V.A. | La registrazione della scheda è obbligatoria prima dell'effettuazione della liquidazione periodica del mese nel quale si esercita la detrazione dell'I.V.A. | Le schede carburanti con I.V.A. indetraibile possono non essere registrate ai fini I.V.A. bensì direttamente annotate a libro giornale. Gli associati possono scaricare gratuitamente dal ns. sito, www.apindustria.vi.it > fiscale > modulistica, un modello di scheda carburante liberamente utilizzabile. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=483:scheda-carburanti&catid=208&Itemid=162 |
| martedì 31/10/17 | MODELLO IVA TR A RIMBORSO. Presentazione del modello di rimborso del credito IVA maturato nel 3° trimestre, sia per i soggetti con liquidazione Iva mensile che trimestrale, aventi diritto. | Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA | Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate. | Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=414:credito-iva-sorto-nel-1d-2d-o-3d-trimestre&catid=202&Itemid=246 |
| martedì 31/10/17 | MODELLO IVA TR IN COMPENSAZIONE. Presentazione del modello Tr per la compensazione ex D.Lgs 241/97(F24) del credito maturato nel 3° trimestre. | Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA | Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate. | Cod. tributo: 6038. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. NB.: La compensazione orizzontale deve essere effettuata nel rispetto misure previste per la compensazione sopra soglia (€ 5.000) ed in ogni caso non prima di aver presentato il modello TR. Per maggiori informazioni in merito alla novità relative alla compensazione introdotte dal 2010 si rinvia agli articoli dei notiziari Apindustria n. 02/2010, n. 03/2010, n. 04/2010 e n.4/2012. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=415:crediti-iva-a-rimborso-eo-compensazione&catid=202&Itemid=246 |

| SCADENZA | COSA | CHI | COME E DOVE | NOTE |
|---------------------|--|---|---|---|
| martedì 31/10/17 | DICHIARAZIONI. Presentazione del Modello REDDITI2017 e IRAP2017. NB. I cui termini di presentazione ricadono nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2017. | Società di persone, imprese individuali, professionisti e persone fisiche | Invio telematico diretto (ENTRATEL o Internet) o tramite un intermediario abilitato | Termine prorogato con DPCM del 26/7/2017. |
| martedì 31/10/17 | DICHIARAZIONI. Presentazione del Modello REDDITI2017 e IRAP2017. NB. I cui termini di presentazione ricadono nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2017. | Soggetti IRES con periodo di imposta 1/1/2016 - 31/12/2016 | Invio telematico diretto (ENTRATEL o Internet) o tramite un intermediario abilitato | Termine prorogato con DPCM del 26/7/2017. |
| martedì 31/10/17 | MODELLO 770 UNIFICATO. Termine ordinario per l'invio telematico del modello. | Sostituti d'imposta ed intermediari abilitati | In via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. | Termine prorogato con DPCM del 26/7/2017. |
| martedì 31/10/17 | VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi. | Contribuenti non titolari di partita IVA (persone fisiche) | Modello F24 | Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione. |

Promemoria: scadenze con data variabile

| SCADENZA | COSA | CHI | COME E DOVE | NOTE |
|---|---|---|--|--|
| Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale | RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione. | Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS) | In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti. | Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015). |
| Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici) | RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione. | Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo) | In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste. | Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015). |

FINANZIAMENTI E OPPORTUNITÀ**BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE
DELL'EXPORT SVILUPPATI DA RETI INNOVATIVE
REGIONALI E DISTRETTI INDUSTRIALI****Oggetto**

Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'Internazionalizzazione; incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi.

Destinatari

Aziende Micro e PMI appartenenti ai distretti industriali e le reti innovative regionali individuati dalla normativa.

Interventi ammissibili

- Percorsi di internazionalizzazione e a favorire l'accesso e l'espansione delle piccole e medie imprese sui mercati esteri;
- Acquisizione di un "Temporary Export Manager" per la consulenza, la pianificazione, l'orientamento e la promozione sui mercati esteri;
- Iniziative che comprendono la partecipazione a manifestazioni fieristiche del distretto industriale o della rete innovativa regionale;
- Introduzione o rafforzamento della dimensione e-commerce del distretto industriale o della RIR;
- Creazione di canali di incontro tra domanda e offerta quali la pianificazione di iniziative di incoming di operatori sul territorio del distretto industriale o nei contesti produttivi della RIR

SPESE AMMISSIBILI

- a) Consulenze specialistiche:
 - 1) di internazionalizzazione (studi di fattibilità, costi di check up aziendale volti alla valutazione dello sviluppo delle imprese su mercati esteri obiettivo, costi per la redazione di piani export, per la ricerca di partner commerciali o industriali, ecc.);
 - 2) di business (impiego di una figura manageriale specialistica, esterna al personale delle imprese e a carattere temporaneo, definita Temporary Export Manager, dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione del progetto)
- b) Partecipazione a fiere:
 - 1) spese di locazione: relative all'affitto degli spazi espositivi;
 - 2) spese di installazione: relative a servizi esterni, di progettazione e di montaggio dello stand, trasporto dei materiali e dei prodotti con eventuali e correlate spese di assicurazione;
 - 3) spese di gestione dello stand.
- c) Spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

Tipo di contributo

Contributo in conto capitale nella misura del 50% del totale della spesa ammissibile. Il progetto deve prevedere una spesa ammissibile compresa tra euro 60.000,00 ed euro 300.000,00.

Scadenza

5 ottobre 2017 alle ore 17.00

Modalità di presentazione

esclusivamente tramite portale della Regione Veneto.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link:

<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1698&fromPage=Elenco&high=>

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SVILUPPATI DALLE RETI INNOVATIVE REGIONALI E DAI DISTRETTI INDUSTRIALI

Oggetto

Incremento dell'attività di innovazione delle imprese; consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.

Destinatari

Aziende appartenenti ai distretti industriali e le reti innovative regionali individuati dalla normativa, di cui almeno una PMI.

Interventi ammissibili

- Ricerca Industriale: Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
- Sviluppo sperimentale: L'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

I progetti devono essere coerenti con le Traiettorie di Sviluppo e Tecnologiche individuate dalla Regione (smart agrifood, smart manufacturing, sustainable living, creative industries)

SPESE AMMISSIBILI

- Personale dipendente;
- Strumenti ed attrezzature (quote di ammortamento o leasing per la durata del progetto);
- Costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (max. 10% del totale costi ammissibili);
- Consulenze specialistiche e servizi esterni;
- Spese per la realizzazione di un prototipo;
- Spese generali (max. 10% del totale costi del personale);
- Spese per garanzie.

Tipo di contributo

Contributo in conto capitale per progetti che prevedano una spesa ammissibile minima di 500.000,00 euro, con la seguente intensità:

- Ricerca Industriale: 70% se il progetto è realizzato da PMI; 60% se partecipano anche Grandi Imprese.
- Sviluppo Sperimentale: 50% se il progetto è realizzato da PMI; 40% se partecipano anche Grandi Imprese

L'ammontare del contributo a fondo perduto non potrà essere superiore a euro 3.000.000,00.

Scadenza

17 ottobre 2017 alle ore 17.00

Modalità di presentazione

Esclusivamente tramite portale della Regione Veneto.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link:

<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1717&fromPage=Elenco&high=>

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE

Oggetto

Promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi

Destinatari

Micro, piccole e medie imprese (PMI) già costituite al momento della presentazione della domanda che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- Ditte Individuali in cui il titolare sia una donna italiana residente nel Veneto da almeno due anni;
- le società di persone e di capitali, anche di tipo cooperativo, i cui soci ed organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale sia per almeno il 51% di proprietà di donne.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), già sostenute alla data di presentazione della domanda di agevolazione, relative a:

- opere edili/murarie e di impiantistica (sono ammesse nel limite max del 10% della sommatoria delle voci di spesa);
- impianti produttivi, macchinari, attrezzature, hardware e acquisto di arredi nuovi di fabbrica;
- acquisto di mezzi di trasporto ad uso interno ed esterno, ad esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture (sono ammesse nel limite max di 20 mila €);
- spese di progettazione, direzione lavori e collaudo connesse alle opere edili murarie (sono ammesse nel limite max di 3 mila €);
- acquisto di programmi informatici (sono ammesse nel limite max del 10% della sommatoria delle voci di spesa).

Le spese per la realizzazione dei progetti dovranno essere sostenute e pagate interamente dalle PMI a partire dal 1 gennaio 2017 ed entro la data di presentazione della domanda.

Tipo di contributo

Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile. L'importo massimo del contributo non può superare i 45.000,00 euro.

Scadenza

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 10.00 del giorno 6 novembre 2017, fino alle ore 18.00 del 16 novembre 2017.

La valutazione delle domande verrà effettuata in ordine cronologico di arrivo.

Modalità di presentazione

Tramite PEC

Il bando è integralmente consultabile al seguente link:

<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Detail?idAtto=1749&fromPage=Elenco&high=>

VOUCHER ICT PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Oggetto

Favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammmodernamento tecnologico di micro, piccole e medie imprese

Destinatari

Micro, piccole e medie imprese (PMI) iscritte al Registro Imprese che non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher;

Spese Ammissibili

- acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali.
- acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici e all'introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro.
- acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.
- sono ritenute ammissibili, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti, le spese di attivazione di connettività a banda larga e ultralarga.
- sono ritenute ammissibili, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti, le spese relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare.
- le spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata, purché attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti. Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro.

Tipo di contributo

Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa rendicontata ammissibile. L'importo massimo del contributo non può superare i 10.000,00 euro.

Scadenza

In attesa di decreto direttoriale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

BANDO PER "CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 2° EDIZIONE"

Oggetto

Contributo della CCIAA di Vicenza per le aziende che inseriranno nell'impresa uno o al massimo due studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'anno scolastico 2017-2018.

Destinatari

Micro piccole e medie imprese (PMI, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE), che all'atto della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo siano in possesso dei requisiti richiesti.

Spese ammissibili

Spese per le attività svolte dal personale interno, individuato quale tutor aziendale di studenti inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sono ammesse le spese per l'attività realizzata dal tutor aziendale interno o esterno all'impresa per la progettazione del percorso, svolta assieme al tutor scolastico, per l'affiancamento in azienda (tutor interno), per la valutazione del percorso svolto da uno o al massimo due studenti.

Eventuali spese di:

- 1) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- 2) assicurazione INAIL;
- 3) assicurazione copertura responsabilità civile;
- 4) per spese mediche.

Entità del contributo

Contributo a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammesse.

Il contributo minimo previsto è di € 380 e massimo di € 600, erogabile per ciascuna impresa richiedente e per ciascun studente ospitato, a fronte di almeno 20 ore di tutoraggio effettivo. Nel caso l'impresa ospiti due studenti il contributo minimo previsto è di € 760 (con almeno 20 ore di tutoraggio effettivo per studente) e massimo di € 1.200. Nel caso di inserimento di studenti diversamente abili sarà riconosciuto un ulteriore importo di € 150 una tantum.

Presentazione domande:

Dalle ore 8:00 del 20 settembre 2017 alle ore 21:00 del 5 dicembre 2017

Modalità di presentazione

Obbligo di presentazione TELEMATICA della domanda attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese" all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – servizi e.gov

Il bando è integralmente consultabile al seguente link:

https://www.vi.camcom.it/a_177_IT_799_2.php?id=102

Per informazioni: Marta Maltauro - m.maltauro@apindustria.vi.it – 0444.232.235

FORMAZIONE

**FORMAZIONE: STRUMENTI OPERATIVI PER UNA
FUNZIONE ACQUISTI EFFICIENTE ED EFFICACE****5 E 12 OTTOBRE 2017 DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00****Obiettivi:**

Oggi è sempre più necessario avere una funzione Acquisti efficiente ed efficace. Ai responsabili Acquisti spetta di scegliere le azioni da intraprendere e di individuare le priorità organizzative che permettano alla funzione di diventare la principale leva d'azione della politica aziendale.

Il corso si pone l'obiettivo di definire il ruolo strategico del Responsabile Acquisti all'interno dell'azienda. Si approfondisce il rapporto coi collaboratori, le conoscenze tecniche e le modalità di approccio con i fornitori anche nella fase della trattativa e della negoziazione d'acquisto.

Destinatari:

Responsabili acquisti e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle scorte di magazzino e nel contatto con i fornitori.

Contenuti:**Il ruolo del buyer in azienda**

Organizzazione e ruoli organizzativi

Definizione del ruolo del buyer

L'integrazione con le altre funzioni aziendali.

La separazione degli acquisti dagli approvvigionamenti

Saper delegare: responsabilizzare, motivare e formare i propri collaboratori.

I rapporti nei confronti dei fornitori: nuovi orientamenti

Il fornitore inteso come un collaboratore

La definizione dei requisiti di prodotto

La valutazione e la classificazione dei fornitori

La visita presso il fornitore, come prepararla e come condurla

La valutazione preventiva del fornitore

La trattativa e la negoziazione d'acquisto

Le fasi della trattativa d'acquisto

La costruzione delle argomentazioni del buyer: prezzo di acquisto e costo totale di acquisto

La trattativa sul prezzo

I modelli di gestione delle scorte

Tecniche per il controllo degli articoli a domanda regolare

Gestione degli articoli a domanda regolare in talune ipotesi particolari

Tecniche per il controllo degli articoli a domanda non regolare.

Quale Modello utilizzare: criteri di scelta.

Acquisti e Just in Time

Presupposti fondamentali per la riduzione del Lead Time di approvvigionamento

Docente: Ing. Loris Ugolini

Dove: Centro Api Servizi Srl Galleria F. Crispi 45 – Vicenza

Quota di partecipazione (*)

Associati Apindustria: € 350,00 + IVA

Aziende non associate: € 420,00 + IVA

(*) Sconto 10% dal secondo partecipante in poi, appartenente ad una stessa azienda

Adesioni: Per aderire è sufficiente compilare la seguente [Scheda di adesione](http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Scheda_acquisti.pdf) (http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Scheda_acquisti.pdf) ed inviarla a l.lovison@apindustria.vi.it

Dove: Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Formazione di Centro Api Servizi - Laura Lovison Tel. 0444.232.262 e-mail: l.lovison@apindustria.vi.it

CREATIVE PROBLEM SOLVING – Metodologia per risolvere i problemi imprenditoriali in modo creativo

6 OTTOBRE 2017 DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00

DESTINATARI

Il workshop è indicato per imprenditori e professionisti interessati ad apprendere una metodologia di risoluzione di problemi basata sulla creatività e sulla ricerca di soluzioni innovative e alternative.

OBIETTIVI

Di fronte ad un problema imprenditoriale, la maggior parte dei professionisti si limitano a cercare una soluzione utilizzando il pensiero razionale. In questo modo le soluzioni che si trovano sono sempre le stesse e risulta difficile prendere decisioni sulla risoluzione di problema critici. L'introduzione della creatività nel processo di risoluzione di problemi critici permette di andare più in là della semplice soluzione, rendendo più facile la trasformazione di un ostacolo in una opportunità per trovare soluzioni e direzioni nuove, originali ed innovative che aumentino il valore delle nostre decisioni.

Questo workshop, orientato a professionisti che vogliono aumentare la propria capacità di prendere decisioni strategiche, è disegnato per imparare una metodologia di risoluzione creativa dei problema basata nell'uso del pensiero creativo e di strumenti per trasformare problemi in opportunità

CONTENUTI

Analisi degli obiettivi e trasformazione in focus

I problemi soggiacenti

La ridefinizione dei problemi di Einstein

La visione positiva

Uso del pensiero creativo – Esercizi per lo sviluppo creativo

Dinamiche di stimolazione dei cambi di prospettiva

Strumenti per la risoluzione di problemi complessi

Selezione e raffinazione delle idee alternative

METODOLOGIA

Storytelling, esercizi mentali, dinamiche individuali e di gruppo e action learning conformano il metodo con cui si svolgerà questo workshop e attraverso il quale i partecipanti impareranno perchè e come fare la differenza e vivranno esperienze che faciliteranno la messa in pratica o la consolidazione dei processi di innovazione nella propria impresa.

DOCENTE: SIMONE SERASINI

Comincia il suo percorso come creativo in varie agenzie di pubblicità. Nel 2004 la sua inquietudine e passione verso la creatività lo spinge a formarsi in Pensiero Creativo e Tecniche di Creatività. Da allora imparte a livello internazionale workshops di Creatività, Pensiero Creativo e Risoluzione Creativa di Problemi e facilita sessioni di generazione, selezione e valutazione di idee orientate allo sviluppo della Creatività e della Innovazione nelle organizzazioni. È Blue Hat Wearer DeBono Thinking Systems.

Nel suo portfolio di clienti ci sono Ford, Vodafone, Renault, Microsoft, Accenture, PSA Peugeot Citroen, Indra, Unidad Editorial, Adidas, The Walt Disney Company, Coca Cola, Pfizer, Pepsico.

Inoltre è professore invitato e collaboratore all'Università degli Studi di Pavia, la Universidad de Vigo, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, nella Escuela de Unidad Editorial

Dove: Centro Api Servizi Srl - Galleria F. Crispi 45 – Vicenza

Quota di partecipazione (*)

Associati Apindustria: € 195,00 + IVA

Aziende non associate: € 225,00 + IVA

(*) Sconto 10% dal secondo partecipante in poi, appartenente ad una stessa azienda

Adesioni: Per aderire è sufficiente compilare la seguente [Scheda di adesione](http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Scheda_di_adesione.pdf) (http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Scheda_di_adesione.pdf) ed inviarla a l.lovison@apindustria.vi.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Formazione di Centro Api Servizi - Laura Lovison Tel. 0444.232.262 e-mail: l.lovison@apindustria.vi.it

WEB E SOCIAL MEDIA PER LA CRESCITA DEL BUSINESS

25 OTTOBRE 2017 DALLE 9,00 ALLE 13,00 E DALLE 14,00 ALLE 18,00

Destinatari:

Microimprese e piccole e medie imprese di diversi settori, accomunate dal desiderio di sfruttare al meglio il mondo online per raggiungere gli obiettivi di marketing e commerciali prefissati.

Obiettivi:

Scopo del corso è imparare a sfruttare al meglio il web e i Social Media per raggiungere gli obiettivi di marketing/commerciali dell'azienda, coadiuvando l'attività offline oppure costruendo una presenza online con finalità parallele.

Contenuti:

Modulo 1: introduzione e glossario

- cos'è il Social Media Marketing? Come si colloca all'interno di una strategia web strutturata?
- B2B VS B2C, come e dove trovate il pubblico;
- vocabolario in breve: CMS, SEO, SEM, PPC, CRM, UGC, TDC, recruitment, engagement...

Modulo 2: i Social Network in teoria e in pratica

- dati sull'uso dei principali Social Network utilizzati in Italia e all'estero;
- Facebook (pagine, gruppi);
- LinkedIn (pagine, gruppi, campagne);
- Google+ (e altri prodotti Google come YouTube, pagine, gruppi, campagne)
- canali minori per il B2B, una visione d'insieme (Pinterest, Instagram...)

Modulo 3: la strategia

- cosa diciamo noi? Cosa dicono di noi? Cosa dice il pubblico riguardo a tutto il nostro settore? Cosa cerca? Introduzione a Google Trends;
- cosa dicono i nostri competitor? Come lo dicono? Dove lo dicono? Parametri di valutazione, strumenti e obiettivi;
- come lo diciamo noi? Brand identity, obiettivi, canali, il piano editoriale, la moderazione e il monitoraggio dei risultati.

Relatore:

Dott.ssa Elena Erroi – Aree di competenza: marketing, comunicazione web multicanale, multilingua, multimessaggio

Dove:

Centro Api Servizi Srl Galleria F. Crispi 45 – Vicenza

Quota di partecipazione (*)

Associati Apindustria: € 175,00 + IVA

Aziende non associate: € 210,00 + IVA

(*) Sconto 10% dal secondo partecipante in poi, appartenente ad una stessa azienda

Adesioni:

Per aderire è sufficiente compilare la seguente [Scheda di adesione](#)

(http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Social_media.pdf) ed inviarla a l.lovison@apindustria.vi.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Formazione di Centro Api Servizi - Laura Lovison Tel. 0444.232.262 e-mail: l.lovison@apindustria.vi.it

SICUREZZA AMBIENTE

SISTRI: SI PROSPETTA ULTERIORE PROROGA

Il Ministero dell'Ambiente sta valutando un'ulteriore proroga del sistema "Considerato che non appare possibile definire la procedura nei tempi programmati, tenuto conto delle vicende giudiziarie in corso che hanno richiesto una complessa consulenza tecnica, si rendono opportune azioni volte a garantire la funzionalità del sistema stesso".

Sul futuro già incerto del sistema infatti pesa infatti il ricorso presentato per l'affidamento dell'appalto, per il quale il Tar del Lazio ha rinviato l'udienza al 24 gennaio 2018.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE **GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI OTTOBRE 2017**

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI AZIENDE A RISCHIO **ALTO (12 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011**

DATE: 3, 10 e 17 Ottobre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 170 + IVA per 1 partecipante; € 145 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO – D. M. 388/2003

BASSO RISCHIO

DURATA: 2 ore

DATA: 6 Ottobre 2017

ORARIO: dalle 11.30 alle 13.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 45 + IVA; Aziende non associate quote su richiesta.

MEDIO RISCHIO

DURATA: 5 ore

DATA: 6 Ottobre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 13.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 100 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.



AGGIORNAMENTO CON CADENZA TRIENNALE

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO RESPONSABILE DEL **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI**

ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 – (ADERIRE ENTRO L'11/01/2017)

PER AZIENDE A BASSO RISCHIO: 6 ORE DI LEZIONE

DATA: 13 Ottobre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 100 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

PER AZIENDE A MEDIO RISCHIO: 10 ORE DI LEZIONE

DATE E ORARIO: 13 e 20 Ottobre 2017 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 e 20 Gennaio 2017 dalle 8.30 alle 11.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 160 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

PER AZIENDE AD ALTO RISCHIO: 14 ORE DI LEZIONE

DATE E ORARIO: 13 e 20 Ottobre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 per un totale di 14 ore di lezione

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 210 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO

www.centroapiservizi.it PER INFO: ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello

PER ADESIONI: ☎ 0444.960.835 - ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI OTTOBRE 2017

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D.M. 388/2003

GRUPPO B/C

DATE: 18, 26 Ottobre e 14 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: La sede del corso verrà scelta sulla base delle adesioni pervenute tra le seguenti nostre sedi disponibili: Vicenza – Schio e Bassano del Grappa (VI)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 210 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

GRUPPO A

DATE: 18, 26 Ottobre, 7 e 14 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: La sede del corso verrà scelta sulla base delle adesioni pervenute tra le seguenti nostre sedi disponibili: Vicenza – Schio e Bassano del Grappa (VI)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 270 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. Lgs. 81/2008 -



RELATORI: ISPETTORI DEGLI SPISAL DELLA PROVINCIA DI VICENZA E LIBERI PROFESSIONISTI

PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI

DATA: 23 Ottobre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Bassano – Viale Asiago, 113 int. 8 Palazzo delle Professioni – Bassano del Grappa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

DATA: 23 e 30 Ottobre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Bassano – Viale Asiago, 113 int. 8 Palazzo delle Professioni – Bassano del Grappa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI (8 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATE: 24 Ottobre e 9 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 - **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 180 + IVA - Aziende non associate quote su richiesta.

CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D. Lgs. 81/2008 -

DATE: 25 Ottobre, 6, 13, 21, 28 Novembre, 4, 11 e 18 Dicembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 **SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

Sulla base delle adesioni pervenute sulla base delle richieste pervenute, alcune lezioni potranno essere svolte presso la ns sede Apindustria Alto Vicentino – Via Lago D'Orta,1 – **Schio** oppure presso la ns sede di Apindustria Bassano in Viale Asiago 113 int. 8 Palazzo delle Professioni - **Bassano del Grappa**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 400 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

TITOLO DEL CORSO: _____

DATE: _____

SEDE: _____

AZIENDA O PERSONA FISICA A CUI DOVRÀ ESSERE INVIATA LA FATTURA

DENOMINAZIONE _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____ **CITTÀ** _____ **PROV.** _____

TELEFONO _____ **FAX** _____

PARTITA I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| **C.F.** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI € _____ **+ I.V.A. (22%)**

AUTORIZZO L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:

_____ @ _____

PARTECIPANTE

COGNOME E NOME _____

POSIZIONE AZIENDALE _____

E-MAIL: _____ @ _____

CODICE ATECO (OBBLIGATORIO PER CORSI IN AREA SICUREZZA) _____

CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1) Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire a mezzo assegno bancario/circolare oppure bonifico bancario (**coordinate: UNICREDIT BANCA Agenzia di Vicenza, Codice IBAN: IT 11 D 02008 11802 000004543426**) intestato al CENTRO API SERVIZI S.r.l. di Vicenza, unitamente alla presente scheda di adesione e pervenire alla segreteria del CENTRO API SERVIZI S.r.l. almeno una settimana prima dell'inizio del seminario o corso. Si richiede inoltre l'anticipo della scheda tramite fax al n. 0444.960835.

2) In caso di mancata partecipazione, la relativa disdetta dovrà essere comunicata almeno cinque giorni dall'inizio del corso. E' ammessa la sostituzione dell'iscritto con altra persona della stessa azienda.

3) In caso di rinuncia oltre il termine di cui al precedente punto 2, il CENTRO API SERVIZI S.r.l. fatturerà per intero la quota di iscrizione.

4) Il CENTRO API SERVIZI S.r.l. riserva la facoltà, per cause non dipendenti alla propria volontà, di annullare il corso o il seminario dandone comunicazione almeno 3 giorni dall'avvio corso e provvedendo alla restituzione delle quote versate.

5) A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

6) TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi ed in conformità con l'art. 13, D.Lgs. 196/2003, l'interessato, regolarmente informato, acconsente al trattamento dei propri dati personali al fine della diffusione delle attività promosse dal titolare Centro Api Servizi Srl, nonché all'archiviazione informatica e cartacea degli stessi. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per attività informative, marketing etc., fino ad esplicita opposizione inibitoria dell'interessato.

DATA _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____
(CON TIMBRO SE AZIENDA)

FIRMA PER SPECIFICA APPROVAZIONE DEI PUNTI 2,3,4,6 _____
(CON TIMBRO SE AZIENDA)



DISTACCHI INTRACOMUNITARI: NUOVI ADEMPIMENTI DA OSSERVARE NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Nel Notiziario n. 11 del 15 novembre 2016¹ abbiamo descritto gli adempimenti posti a carico dei soggetti che inviano temporaneamente lavoratori in un diverso Paese UE, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi.

Ci siamo soffermati sulla normativa valida per l'Italia, applicabile ai soggetti stranieri che distaccano lavoratori nel nostro Paese e che impone una **comunicazione preventiva del distacco** a fini antielusivi e di monitoraggio.

Quello scritto segnalava però che analoghi adempimenti erano già in vigore in taluni Paesi comunitari o che sarebbero presto stati adottati da altri.

Con l'aiuto del Servizio Estero e Affari Internazionali dell'Associazione, tentiamo di aggiornare la mappa sullo stato di attuazione della Direttiva 2014/67/UE. Per quanto incomplete, contiamo che le indicazioni che seguono possano sensibilizzare le aziende associate sugli adempimenti cui far fronte, nel caso di invio di lavoratori in Paesi europei.

Giova anzitutto segnare le pagine web sull'argomento curate dalla Commissione Europea, ossia dall'organo esecutivo dell'Unione, disponibili in larga parte anche in lingua italiana:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_en.htm?linksbox=1

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=726&langId=en>

Le pagine del sito Europa.eu riuniscono preziosi collegamenti informatici ai siti delle autorità statali competenti.

- La **Francia** è tra i primi paesi ad aver dato applicazione alla Direttiva 2014/67/UE, stabilendo fin dal luglio 2016 l'obbligatorietà della comunicazione preventiva di *détachement*. Da tempo sono irrogate le relative sanzioni. Notizie, adempimenti e sistema di accreditamento sono illustrati, in francese e inglese sul sito: <https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32160>. Per effettuare la comunicazione preventiva, vedere il seguente link, con istruzioni anche in inglese: <http://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542>.

- **Germania**. Dal 1° gennaio 2017 entra pienamente in vigore nella Repubblica Federale l'obbligo di comunicazione preventiva dei distacchi ai sensi della Direttiva 2014/67/UE. Informazioni in lingua inglese e francese, oltreché in tedesco, sulle condizioni di lavoro minime per i suddetti settori professionali e sulle modalità per effettuare la comunicazione sono reperibili ai seguenti link: http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/obligatory-notification-workers-posted_node.html;

[https://www.meldeportal-](https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=0C8BF4F204254C790F57)

[mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=0C8BF4F204254C790F57](https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=0C8BF4F204254C790F57)

- **Austria**. Il Parlamento austriaco ha recepito la Direttiva 2014/67/UE con una nuova legge pubblicata il 13 giugno 2016. La norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Le normative già esistenti contenevano comunque gran parte delle disposizioni previste dalla Direttiva; se ne trova

¹ http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5891:distacchi-intracomunitari-nuovi-adempimenti-in-arrivo&catid=752&Itemid=300724

illustrazione, in lingua italiana, sul sito: <http://www.icewien.at/index.php/faq-in-lingua-italiana/24-faq-in-lingua-italiana/58-faq-lavoro-in-trasferta>.

- **Belgio.** Il distacco di lavoratori in Belgio è illustrato, in lingua francese, inglese e tedesca nel sito del Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale: <http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=41528>.
- **Regno Unito.** Per quanto la situazione sia in via di mutamento, a seguito del referendum sull'uscita dalla UE celebrato il 23 giugno 2016, segnaliamo che al momento non è richiesta una registrazione dei lavoratori inviati/distaccati nel Regno Unito. Per informazioni si consulti il seguente sito: <https://www.gov.uk/guidance/temporary-work-in-other-eu-countries>. Per eventuali quesiti, le aziende italiane possono rivolgersi al Posted Workers National Liaison Office, Department for Business and Skills, sito al seguente indirizzo: 1 Victoria Street, London, SW1H 0ET. Il contatto telefonico è +44 / 207 215 5000 e il contatto mail è postedworkers.enquiries@bis.gsi.gov.uk.
- **Svezia.** La comunicazione preventiva di distacco va trasmessa alle competenti autorità svedesi (Swedish Work Environment Authority) entro il medesimo giorno in cui il distacco ha avuto inizio. L'omessa trasmissione della comunicazione è punita con una sanzione il cui importo minimo è di 20.000 Corone (pari a circa 2.050 euro). Informazioni e formulari, in lingua inglese, francese, tedesca e altre (ma non italiana), sono rinvenibili sulle seguenti pagine web: <https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/foreign-labour-in-sweden/Posting-foreign-labour-in-sweden/report-a-foreign-posting/>.
- **Spagna.** La situazione di stasi politica vissuta dalla Spagna da oltre un anno a questa parte, non ha consentito il tempestivo recepimento di molte direttive europee, tra queste la Direttiva 2014/67/UE. Si applica tutt'ora una legge del 1999. Il sito web del Ministero del Lavoro spagnolo fornisce notizie sul distacco (*desplazamiento*) al seguente link: http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores/.
- **Portogallo.** Nemmeno il Portogallo ha recepito la Direttiva 2014/67/UE.
- **Repubblica Ceca.** È obbligatoria la comunicazione all'ufficio del lavoro della presenza di lavoratori stranieri distaccati in territorio Ceco. Tale comunicazione deve essere inviata, al più tardi, nel giorno di inizio della prestazione lavorativa. Procedure illustrate al seguente link: <http://www.businessinfo.cz/en/articles/czech-republic-16242.html>. I lavoratori devono avere la tessera sanitaria europea; se il loro soggiorno supera 30 giorni consecutivi devono registrarsi presso l'ufficio della Polizia ceca per gli stranieri.
- **Ungheria.** L'Ispettorato del Lavoro ungherese fornisce informazioni sui salari minimi applicabili e sulle procedure di comunicazione del distacco, anche in lingua inglese, sul sito web: http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=547.
- **Polonia.** La legge n. 868/2016 che recepisce la Direttiva 2014/67/UE è entrata in vigore il 18 giugno 2016. informazioni e procedure di comunicazione del distacco sono illustrate nelle pagine web dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (PIP): <https://www.biznes.gov.pl/przedsiębiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/pracownicy/delegowanie-pracownikow-do-polski>.
- **Svizzera.** Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera mutua larga parte delle normative comunitarie mediante accordi bilaterali. Da tempo la Svizzera ha reso stringenti i controlli sui lavoratori distaccati sul proprio territorio, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro (principalmente le retribuzioni minime), che devono essere parificate a quelle in vigore nel Paese. Informazioni dettagliate in lingua italiana si trovano sul sito: http://www.entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_it/. I distacchi devono essere notificati preventivamente con un'apposita procedura telematica illustrata nel sito menzionato.

DICHIARAZIONI FISCALI 2016: PROROGA DELLE SCADENZE DI PRESENTAZIONE

Con apposito DPCM del 26/7/2017, pubblicato nella G.U. n. 175 del 28/7/2017, viene disposto il differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali dell'anno d'imposta 2016 *"considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta"*; ancora una volta le motivazioni di proroga rivelano le difficoltà causate dalle continue modifiche normative.

Differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali 2016

Il decreto stabilisce che la **proroga** dei termini di presentazione **al 31/10/2017** riguarda le seguenti **dichiarazione riferite all'anno di imposta 2016**:

1. **Mod. 770/2017**;
2. **Modd. REDDITI 2017 ed IRAP 2017 i cui termini di presentazione ricadono periodo 1° luglio – 30 settembre 2017.**

Nello specifico, il differimento delle dichiarazioni di cui al punto 2 interessa le persone fisiche, le società ed enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1/1-31/12/2016), nonché i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare i cui termini ordinari di presentazione delle medesime² ricadono in quello specifico arco temporale.

Si rammenta che già l'art. 13-bis del DL 244/2016 aveva previsto una proroga di 15 giorni per i soggetti IRES, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter, con esercizio coincidente con l'anno solare *"al fine di agevolare la prima applicazione delle novità civilistiche in materia di bilancio d'esercizio e delle ... disposizioni di coordinamento fiscali"*.

Tabella riepilogativa dei termini presentazione delle dichiarazioni fiscali 2016

| MODELLO DICHIARATIVO | SCADENZA ORDINARIA 2017 | SCADENZA PROROGATA |
|---|-------------------------|--------------------|
| 770/2017 | 31 LUGLIO 2017 | 31 OTTOBRE 2017 |
| Redditi 2017 e IRAP 2017 PF / SP * | 30 SETTEMBRE 2017 | 31 OTTOBRE 2017 |
| Redditi 2017 SC E IRAP 2017 * - micro imprese - | 30 SETTEMBRE 2017 | |
| Redditi 2017 SC e IRAP 2017 * | 16 OTTOBRE 2017 | |
| * i cui termini di presentazione ordinaria ricadono nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2017 | | |

² Per tali soggetti cd. "non solari" il termine ordinario di presentazione dei modd. Redditi ed Irap scade entro la fine del 9° mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Effetti del differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni

Il differimento dei termini in esame comporta lo spostamento dei termini per:

- la regolarizzazione della dichiarazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso, integrazioni o correzioni e tardive presentazioni;
- la stampa dei registri /libri contabili e/o la conservazione elettronica a norma degli stessi.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione delle imprese associate per eventuali chiarimenti (tel.0444232210 e-mail: fiscale@apindustria.vi.it)

DICHIARAZIONI REDDITI: UFFICIALIZZATA LA PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

Riprendiamo la segnalazione del 27/7/2017, inserita nel nostro sito a seguito del comunicato uscito nella serata del 26/07, relativa all'emanazione di un ulteriore DPCM che annunciava:

1. l'estensione della proroga anche agli altri versamenti connessi alla dichiarazione Redditi (ad esempio Irap ed Iva);
2. l'uniformità di trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

Il nuovo DPCM del 3/8/2017 pubblicato nella G.U. n. 191 il 18/8/2017³ riscrive e completa il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per l'anno 2017, sostituendo il precedente DPCM del 20/7/2017.

Rispetto al precedente DPCM del 20/07/2017 (vedi [ApiWeekly 201707N3](#)), vengono rimossi i paradossi riguardanti la limitazione della proroga alle sole imposte Ires/Irpef.

Differimento dei termini di versamento

I nuovi termini per il **versamento delle imposte** risultanti dalla dichiarazione dei redditi sono:

- entro il **20 LUGLIO 2017, senza maggiorazioni** (proroga di per sé inutilizzabile, essendo il termine spirato alla data di pubblicazione del primo comunicato stampa);
- dal 21 luglio al **21 AGOSTO 2017 con la maggiorazione dello 0,40%**, a titolo di interesse.

Si evidenzia che l'ultimo termine utile per i versamenti è il 21 agosto 2017 – primo giorno lavorativo successivo - in quanto il 20 cade di domenica.

Contribuenti interessati e tipologia di versamenti – aggiornamento DPCM 3/8/2017

Il decreto amplia la pleora dei **beneficiari**, pertanto, possono fruire dello spostamento dei termini:

- oltre i **titolari di reddito d'impresa** anche i **titolari di reddito di lavoro autonomo**, di conseguenza
- anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni ed imprese, ad esempio le imprese familiari, le società di persone e le società che hanno optato per la trasparenza fiscale;

Il differimento riguarda il saldo che il primo acconto di **tutte le imposte risultanti dalla dichiarazione redditi**, non solo Ires/Irpef, ma anche **IRAP** ed **IVA** nonché le altre imposte collegate alle imposte sui redditi⁴, i **contributi previdenziali** e il **diritto annuale CCIAA**.

Sono escluse dalla proroga le persone fisiche diverse dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

³ Ufficialità della proroga con pubblicazione in G.U. in "zona cesarini" avvenuta venerdì 18 agosto u.s. –ultimo termine utile -

⁴ Come ad esempio la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) nonché la maggiorazione del 3%, prevista per lo scostamento superiore al 10% tra i ricavi calcolati da Gerico e quelli risultanti dalle scritture contabili, ai fini dell'adeguamento agli studi di settore.

Tabella riepilogativa dei termini di versamento delle imposte saldo 2016/acconto 2017 - connessi alle dichiarazioni fiscali – aggiornata dal DPCM del 3/8/2017

| CONTRIBUENTI | TIPOLOGIA | SCADENZA ORDINARIA | SCADENZA PROROGATA |
|--|--|--|--|
| Persone fisiche (prive di reddito d'impresa o di lavoro autonomo)⁵ | Versamenti risultanti da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mod. REDDITI 2017 nonché tutti gli altri tributi e contributi connessi alle dichiarazioni fiscali | 30 giugno 2017 | Nessuna proroga |
| | | dal 1° luglio al 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40% | |
| Imprese individuali e Lavoratori autonomi | Versamenti risultanti da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mod. REDDITI 2017 ▪ mod. IRAP 2017 ▪ mod. IVA 2017 nonché tutti gli altri tributi e contributi connessi alle dichiarazioni fiscali | 30 giugno 2017 | 20 luglio 2017 |
| Soggetti diversi dalle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo periodo di imposta 1/1 – 31/12/2016 | | dal 1° luglio al 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40% | dal 21 luglio al 21 agosto 2017 con maggiorazione dello 0,40% |
| Soci/collaboratori di società /imprese familiari di cui sopra | | | |

Nell'ipotesi di mancato versamento entro il termine ultimo del 21/8/2017, rimane la possibilità di utilizzo dell'istituto del ravvedimento. Si evidenzia che per l'eventuale regolarizzazione del versamento si dovrà considerare per il conteggio degli interessi e delle sanzioni la data del 20/7/2017⁶ per i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, la data del 30/06/2017 per gli altri contribuenti esclusi della proroga dei termini di versamento delle imposte in commento.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione delle imprese associate per eventuali chiarimenti (tel.0444232210 e-mail: fiscale@apindustria.vi.it)

IPER AMMORTAMENTO 4.0: NUOVO TERMINE AL 30/9/2018 MA "OCCHIO" ALLA SABATINI

Con la legge 3 agosto 2017 n. 123 (G.U. 12/8/2017) di conversione del D.L. 91/2017 (c.d. decreto per il Mezzogiorno) è ufficiale l'allungamento al **30 settembre 2018** della finestra entro la quale effettuare gli investimenti iper ammortizzabili "industria 4.0". Rimane tuttavia **fermo al 31/12/2017 il termine entro il quale concludere il contratto** (ordine) e pagare (almeno) il 20% a titolo d'acconto. Ferma la regola che ai fini del contributo Sabatini il finanziamento va chiesto prima di firmare il contratto, altra novità a cui prestare attenzione, fornita in via interpretativa con la Circolare MISE n. 95925 del 31/7/2017, riguarda il requisito dell'interconnessione che, ai fini del contributo in questione, deve in ogni caso avvenire (al più tardi) entro 120

⁵ Trattasi di redditi d'impresa e di lavoro autonomo derivanti dallo svolgimento di attività abituale e non occasionale.

⁶ Sul punto si rinvia all'estratto Notiziario di Apindustria n.8/2013 a commento della CM. n. 27/E del 2/8/2013.

giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento. Nessuna proroga, invece, per la "finestra lunga" del super ammortamento (né per i beni dell'allegato B né per quelli diversi dall'allegato A).

Periodo agevolato e proroga (parziale) della "finestra lunga"

Con il decreto citato in premessa è stato differito al 30 settembre il termine ultimo entro il quale, limitatamente però ai beni iper ammortizzabili di cui all'allegato A alla Legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), è possibile "effettuare" (realizzare) l'investimento agevolato. Rimangono invariati tutti gli altri requisiti e condizioni cui è subordinata la fruizione della detassazione (si ricorda che iper e super ammortamento si concretizzano in una variazione in diminuzione, di tipo extracontabile, in dichiarazione redditi).

| Art. 1 comma 8-13 L.232/2016 | |
|---|--|
| Versione originaria | Post legge n. 123 di conversione del DL 91/2017, art. 14, comma 1, lett. a) e b) |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Super amm.to</div> <p>8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.</p> | <p>8. <i>Invariato</i></p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Iper amm.to beni allegato A</div> <p>9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.</p> | <p>9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018⁷, a condizione che entro la data del 30 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Super amm.to beni(sw) allegato B</div> <p>10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.</p> | <p>10. <i>Invariato</i></p> |
| <p>11-13 ... omissis ...</p> | <p>11-13 <i>Invariato</i></p> |

Come emerge dall'analisi della normativa aggiornata, la situazione può essere così riassunta.

⁷ Il termine originariamente differito al 31 luglio 2018 dalla versione originaria del decreto, è stato ulteriormente spostato al 30 settembre in sede di conversione.

| Beni | Periodo agevolato effettuazione investimento | Scadenza "finestra lunga" condizionata |
|--|--|--|
| Beni materiali strumentali super ammortizzabili (comma 8) | Dal 15/10/2015 al 31/12/2016 più proroga (con esclusione veicoli a deducibilità limitata) fino al 31/12/2017 | 30/06/2018 |
| Beni materiali strumentali ad alta tecnologia, di cui all'allegato A, iper ammortizzabili (comma 9) | Dal 01/01/2017 ed entro il 31/12/2017 | 30/09/2018 |
| Beni immateriali strumentali (software), di cui all'allegato B, super ammortizzabili (comma 10) ⁸ | Dal 01/01/2017 ed entro il 31/12/2017 | 30/06/2018 |

Per beneficiare dell'agevolazione nel caso di investimento effettuato entro la relativa "finestra lunga" è necessario che entro la data del 31/12/2017 siano comunque realizzate entrambe le seguenti condizioni:

- 1) il relativo ordine/contratto **risulti accettato dal venditore**;
- 2) sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

A tal riguardo si ricorda che la C.M. 4/E/2017 (§ 5.3) ha precisato che nel caso di leasing o appalto:

- serve la sottoscrizione, entro il 31/12/2017, da parte di entrambe le parti contrattuali;
- per quanto riguarda l'**acquisizione in leasing**, entro tale data deve avvenire il pagamento di un **maxicanone** almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore;
- per quanto riguarda i **beni realizzati mediante appalto a terzi** entro tale data deve avvenire il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo complessivo previsto** dal contratto.

Per quanto riguarda eventuali **realizzazioni in economia** è stato precisato che:

- a) la prima condizione prevista dalla norma (l'accettazione dell'ordine da parte del venditore) non rileva ai fini dell'estensione del beneficio;
- b) in merito alla seconda, può ritenersi ottenuta qualora entro il 31 dicembre 2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2018; termine, quest'ultimo, da ritenersi ovviamente esteso al 30 settembre 2018 limitatamente ai citati beni iper ammortizzabili.

Effettuazione, entrata in funzione e interconnessione

Si ricorda che ai fini della **maturazione** (acquisizione) **del beneficio** è sufficiente che l'investimento risulti **effettuato entro il periodo agevolato** (finestra ordinaria o eventuale finestra lunga condizionata) secondo le regole fiscali dell'art. 109 co.1 e 2 del TUIR. Per la classica compravendita è sufficiente, ad esempio, che entro tale periodo sia avvenuta la consegna o spedizione del bene con l'avvertenza che, in caso di effetti traslativi o costitutivi successivi, sia venuta meno tale condizione (sono irrilevanti, al riguardo, le clausole di riserva della proprietà).

| |
|--------------------------|
| Maturazione beneficio |
|--------------------------|

| Modalità investimento | Momento di effettuazione (competenza) C.M. 5/E/15; C.M. 44/E/09; CM 23/E/16; C.M. 4/E/2017 |
|-----------------------------|---|
| Compravendita | Rileva il momento di consegna o spedizione del bene ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (irrilevanti, comunque, clausola riservato dominio). |
| Appalto | Rileva la data di ultimazione ovvero, nel caso di stati avanzamento (SAL), la data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente. Nel caso di SAL, ai fini del beneficio, rilevano solo quelli definitivi liquidati nel periodo agevolato. |
| Beni realizzati in economia | Rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato avendo riguardo ai criteri di competenza di cui sopra. |
| Leasing | Rileva il momento di consegna del bene al locatario (non rileva il riscatto). |

⁸ Come precisato nella C.M. 4/E/2017 può trattarsi di software acquistati a titolo **di licenza d'uso** ma solo a condizione che il costo sia iscrivibile in bilancio tra le **immobilizzazioni immateriali** (voce **B13** dello stato patrimoniale) in applicazione dei corretti principi contabili (OIC 24/2016).

| | |
|---|---|
| Leasing con clausola di prova/collaudo | Rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario. |
| Leasing relativi a beni realizzati in appalto | Rilevano i corrispettivi liquidati, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore, dalla società di leasing sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando che, anche in questo caso, laddove sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo. |
| Beni immateriali | Si applicano le stesse regole di competenza ex art. 109 co. 1 e 2 TUIR (C.M. 4/E/2017 § 6.2.3) |

Tanto per il super, quanto per l'iper ammortamento il beneficio (che si concretizza, com'è noto, in una deduzione extra contabile rispettivamente del 40 e del 150%) è però **fruibile** solo a partire dall'esercizio di "**entrata in funzione del bene**" come avviene per le ordinarie regole fiscali dell'ammortamento (art. 102 del TUIR). Va altresì ricordato che il beneficio va goduto secondo il "ritmo" dei coefficienti fiscali⁹ giacché l'utilizzo, in un periodo d'imposta, in misura inferiore al limite consentito non può formare oggetto di recupero nei periodi d'imposta successivi (C.M.23/E/2016 e C.M. 4/E/2017).

Fruibilità
beneficio

In aggiunta a quanto sopra va ricordato che per fruire dell'agevolazione "industria 4.0" (deduzione maggiorata al 150% per quelli materiali dell'allegato A e 40% per quelli immateriali dell'allegato B), oltre all'entrata in funzione, è **richiesta anche "l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura"**¹⁰ (comma 11 della norma) e a tal fine (come precisato nella C.M. 4/E/2017) è "necessario e sufficiente" che il bene: scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di collegamenti basati su specifiche documentate disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP-IT, HTTP, MQTT, ecc); sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP). **Particolare attenzione** dovrà essere prestata alle **situazioni in cui esiste un disallineamento** tra il periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e quello di fruizione del beneficio. Più nel dettaglio, ai fini dell'individuazione delle modalità di fruizione del beneficio¹¹, è necessario distinguere fra:

Fruibilità
subordinata
all'interconnessione

• i beni dell'allegato A

- fruiscono dell'agevolazione nella misura maggiorata del 150% dal periodo d'imposta di entrata in funzione del bene se questo coincide con quello dell'interconnessione;
- in caso di "ritardo" nell'interconnessione fruiscono, invece, fin da subito (periodo di entrata in funzione del bene) della misura temporanea del 40% e, a partire dal periodo di interconnessione, di quella piena del 150% computando l'ammontare della maggiorazione al netto di quanto già usufruito a titolo di temporaneo super ammortamento (vedi formula di cui all'esempio che segue);

Esempio (interconnessione disallineata)¹²

Bene acquistato ed entrato in funzione nel 2017 ma interconnesso nel 2018.

| | |
|--|--------|
| (A) Costo di acquisizione | 10.000 |
| (B) Maggiorazione complessiva SUPER ammortamento (A x 40%) | 4.000 |
| (C) Maggiorazione complessiva IPER ammortamento (A x 150%) | 15.000 |
| (D) Coefficiente di ammortamento DM 31/12/1988 | 20% |
| Periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento | 2017 |
| Periodo d'imposta di entrata in funzione | 2017 |
| Periodo d'imposta di interconnessione | 2018 |

Ipotizzando un coefficiente di ammortamento civilistico allineato a quello fiscale, la fruizione avverrà come segue.

⁹ Coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio) per i beni strumentali materiali; Coefficiente non superiore al 50% per i beni immateriali – software (art. 103 co.1 TUIR).

¹⁰ Tale requisito non è richiesto, invece, ai fini del mero super ammortamento ai sensi del comma 8).

¹¹ C.M. 4/E/2017 § 6.4 (pag. 65).

¹² Esempio n. 9 della C.M. 4/E/2017.

| Anno | Amm.to imputato al conto economico | Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 2 e 109 c. 4 TUIR (A x D) | Variazione in diminuzione relativa al super ammortamento (B x D) | Variazione in diminuzione relativa all'iper ammortamento [(C - 400) x D] |
|---------------|------------------------------------|--|--|--|
| 2017 | 1.000 | (*) 1.000 | (*) 400 | 0 |
| 2018 | 2.000 | 2.000 | | 2.920 |
| 2019 | 2.000 | 2.000 | | 2.920 |
| 2020 | 2.000 | 2.000 | | 2.920 |
| 2021 | 2.000 | 2.000 | | 2.920 |
| 2022 | 1.000 | 1.000 | | 2.920 |
| Totale | 10.000 | 10.000 | 400 | 14.600 |

(*) Riduzione al 50% dei coefficienti fiscali per il primo esercizio.

- **i beni immateriali dell'allegato B** che fruiscono della maggiorazione del 40% "dal periodo d'imposta di interconnessione"¹³, con la precisazione che condizione necessaria è che l'impresa fruisca dell'iper ammortamento (150%) per uno qualsiasi dei beni materiali dell'allegato A; in altri termini l'agevolazione per il bene immateriale è **in relazione con il "soggetto"** e pertanto il bene immateriale (sempre acquistato nel periodo agevolato) non deve necessariamente riguardare il bene materiale che fruisce dell'iper ammortamento (C.M. 4/E/2017 § 6.2.1 e § 6.4.2) ma può riguardare (essere applicato) anche a beni materiali compresi nell'allegato A ma non agevolati perché acquisiti prima del periodo agevolato (C.M. 8/E/2017 § 4.5).

Ciò precisato va osservato che con riferimento ai beni immateriali l'Agenzia (C.M. 4) ha fornito esclusivamente un esempio semplificato (il n. 10) in cui le tre condizioni sopra citate (investimento del bene immateriale dell'allegato B; interconnessione di tale bene; fruizione dell'iper ammortamento per uno dei beni dell'allegato A) si sono tutte verificate nel medesimo periodo d'imposta. Appare utile osservare comunque che anche per i beni immateriali il beneficio del 40% non pare compromesso (ma solo rinviato) nel caso in cui l'interconnessione sia disallineata: in tal senso depone la C.M. 4/E laddove (§ 6.2.3 pag 58) precisa che "la disposizione del comma 11 ... prevede che per poter **(iniziare a)** fruire della maggiorazione del 40 per cento debba essere rispettato il requisito dell'interconnessione al sistema azienda di gestione della produzione o alla rete di fornitura". Non del tutto chiaro (ma parrebbe ragionevole concludere in modo analogo) è il caso, infine, in cui ad essere disallineata non sia tanto l'interconnessione del bene immateriale ma il periodo d'imposta di inizio di fruizione dell'iper ammortamento relativamente ad un bene dell'allegato A (come già osservato, l'agevolazione per il bene immateriale acquistato nel periodo agevolato spetta infatti anche se interconnesso ad un bene materiale non agevolato ma a condizione che nel periodo d'imposta il soggetto fruisca dell'iper ammortamento).

Perizia e/o autocertificazione

Per fruire dei benefici industria 4.0 (non anche per il super ammortamento del comma 8) è necessario che la sussistenza dei requisiti risulti da una perizia se il costo unitario di acquisizione è superiore a 500.000 euro oppure eventualmente (ma si consiglia comunque la perizia) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli investimenti di costo non superiore a tale cifra. Si ricorda al riguardo come la più volte C.M. 4/E precisi che:

- la perizia o la dichiarazione del legale rappresentante debbano essere acquisite dall'impresa **entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione**, ovvero, se successivo, **entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (entro il periodo d'imposta, cioè, a partire dal quale è fruibile l'agevolazione ossia 31/12/2017 se l'agevolazione è fruibile da Redditi 2018 per il 2017);
- è ammessa la possibilità di produrre l'eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione.

Sabatini "Industria 4.0", conclusione investimento e interconnessione

Un'ultima osservazione, infine, va dedicata alle relazioni fra l'interconnessione (ci riferiamo ovviamente ai beni dell'allegato A e B) e il contributo "Sabatini-ter" giacché quanto retro esposto in termini di fruibilità (anche

¹³ Vedi nota 5.

differita) dell'agevolazione fiscale non collima esattamente con quanto previsto in materia di Sabatini come conferma (ancorché indirettamente) la recente **Circolare MISE n. 95925 del 31/7/2017**. Procediamo con ordine. La legge di Stabilità 2017, com'è noto, ha previsto l'incremento del contributo in conto impianti "Sabatini"¹⁴ dal 2,75% annuo (misura ordinaria) al 3,575% annuo (contributo maggiorato del 30%) a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti elencati rispettivamente negli allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 (e successive modifiche e integrazioni). Le disposizioni in materia prevedono, fra le altre, che:

- l'originaria domanda del contributo e la correlata richiesta di finanziamento¹⁵ (da effettuare, si ricorda, tramite la banca/intermediario finanziario, **prima di iniziare l'investimento**¹⁶) va presentata compilando prospetti diversi¹⁷ a seconda che l'impresa intenda accedere al contributo ordinario (2,75%) o, avendone i requisiti, a quello maggiorato (3,575%) con l'**avvertenza** che, in questo secondo caso, non sono ammessi all'agevolazione (nemmeno nella quota ordinaria) gli investimenti dichiarati come "tecnologie 4.0" se non rientranti nei beni degli 6/A e 6/B e **non dotati di tutte le caratteristiche**¹⁸ richieste dagli allegati **stessi** (circolare 14036 cit § 7.6; Faq 6.A.1¹⁹;
- "le imprese sono tenute a **completare l'investimento entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione**"; a tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni²⁰ (circolare 14036 cit §8; Faq 10.6);
- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante l'ultimazione dell'investimento deve essere resa al Ministero (esclusivamente in formato digitale attraverso l'apposita piattaforma) **entro 60 giorni da detta ultimazione** e comunque non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (circolare 14036 cit § 8).

Ciò premesso, è bene osservare che fra i **requisiti abilitanti il contributo Sabatini maggiorato** vi è **anche l'interconnessione**²¹. Conferma, in tal senso, è rinvenibile nella Circolare MISE n. 95925 del 31/07/2017 (oltre che nella FAQ 62A presente sul sito del Ministero). Più precisamente la circolare precisa che "per risultare ammissibili, le macchine elencate nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell'allegato 6/A devono essere obbligatoriamente dotate, tra le altre, delle seguenti caratteristiche:

- a) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- b) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo".

Ciò premesso **si pone quindi il problema di capire come un'eventuale interconnessione "differita"** (che come abbiamo retro evidenziato non comporta la perdita del beneficio fiscale maggiorato ma solo il suo differimento) **possa influire in termini di eventuale perdita del contributo Sabatini** considerato che la normativa in questione (vedi *supra*) richiede che l'investimento sia peraltro completato entro massimo 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Il dubbio da risolvere, in sostanza, è (era) se l'interconnessione fosse un elemento indefettibile anche per la Sabatini e, in tal caso (come detto la risposta è affermativa), come un eventuale differimento sia o meno rilevante ai fini dell'individuazione del momento di completamento dell'investimento.

¹⁴ Trattasi di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento (Circolare MISE 14036 del 15/2/2017 § 8; FAQ 7.2 sito MISE)

¹⁵ Il finanziamento deve essere stipulato solo successivamente alla data della presentazione della domanda, deve avere le caratteristiche previste del § 5.2 della Circolare MISE 14036, cit, e deve essere deliberato entro il 31/12/2018.

¹⁶ Nemmeno l'ordine (contratto) può essere antecedente all'invio della domanda. La Circolare 14036 del 15/02/2017 § 6.5 precisa infatti che "per avvio degli investimenti s'intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli investimenti oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli investimenti". Nelle FAQ del sito (1.1) è altresì precisato che "nel caso specifico della locazione finanziaria "la data di avvio sarà determinata dalla prima conferma d'ordine dei beni agevolati, indipendentemente che si è effettuata da parte dell'impresa alla società di leasing o dalla società di leasing al fornitore".

¹⁷ Vedi rispettivamente tabella A (per il contributo ordinario) e tabella B (per quello maggiorato)

¹⁸ Le caratteristiche obbligatorie delle macchine relative ai precedenti punti a) e b) sono specificate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017, paragrafo 11.1.1 *Caratteristiche obbligatorie*", rispettivamente ai punti 2 e 3.

¹⁹ Per accedere al contributo ordinario, pari al 2,75% annuo, l'impresa deve presentare nuova domanda alla banca o intermediario finanziario, fermo restando che gli investimenti devono risultare iniziati dopo la presentazione della domanda stessa.

²⁰ Nella FAQ 10.10 è precisato che tale data non coincide mai con la data di collaudo né di messa in opera, immatricolazione, ecc del bene agevolato né tantomeno di pagamento della fattura.

²¹ Per l'analisi competenza dei requisiti vedi richiamo in nota 10.

Anche su questo secondo aspetto la soluzione è rintracciabile dalla citata circolare di luglio che:

- *“considerata la possibilità che le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b) siano implementate dalle imprese richiedenti anche non contestualmente all’acquisto delle macchine”* specifica come *“la citata implementazione”* possa avvenire in data successiva al termine dei dodici mesi per l’ultimazione dell’investimento purché **“entro la data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo”**, vale a dire (§ 13.5 della circolare 14036) *“entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento”*;
- precisa, altresì, che **le spese** di cui ai precedenti punti a) e b) **sostenute in data successiva** al citato termine dei dodici mesi, **non sono in ogni caso ammesse al contributo**;
- introduce (integrando il punto 13.5 la circolare 14036) un nuovo allegato (il n. 8), da allegare alla citata richiesta di erogazione della prima quota di contributo, consistente in **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, nella quale dichiarare, per le varie macchine/matricola, l’effettuazione degli **interventi di interconnessione e integrazione**.

In conclusione possiamo sintetizzare quanto analizzato dicendo che:

- l’interconnessione è necessaria anche per aver la Sabatini maggiorata (in caso contrario salta tutto, cioè anche il contributo ordinario);
- l’interconnessione può essere anche successiva al termine di 12 mesi previsti per l’ultimazione dell’investimento dalla stipula del finanziamento;
- non troppo successiva, però, perché l’interconnessione deve intervenire entro i termini perentori (cioè a pena di revoca dell’agevolazione)²² di richiesta di erogazione della prima quota di contributo che, tradotto, significa: entro 120 giorni dal termine di conclusione dell’investimento e cioè dai 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

Insomma, pare si possa dire che, **nell’ipotesi in cui non ci si faccia prendere la mano e si tergiversi fino all’ultimo con la richiesta della prima rata di contributo, l’interconnessione possa avvenire al più tardi entro 16 mesi (circa)**²³ dalla stipula del finanziamento ferma restando l’esclusione dal contributo delle spese sostenute successivamente ai 12 mesi.

Fiscalmente, invece, fermo restando l’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato, non è previsto un termine “rigido” per l’interconnessione salvo lo slittamento in avanti del beneficio iper agevolato.



Gli ulteriori approfondimenti già pubblicati su questo notiziario nonché il testo completo delle circolari e dei chiarimenti ministeriali emanati in materia sono disponibili **sul sito dell’Associazione** al seguente indirizzo: www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > Approfondimenti > Agevolazioni fiscali ed incentivi > Proroga super e iper ammortamento (legge di bilancio 2017).

F.Z.

L’AVVIO “AFOSO” DELLO SPLIT PAYMENT ALLARGATO

Non solo *split list* “definitive” (quelle pubblicate il 26 luglio scorso), che hanno fatto seguito a due pubblicazioni provvisorie (rispettivamente del 28 giugno e 14 luglio), ma dallo scorso 4 agosto i contribuenti sono “onorati” di disporre addirittura di una *special edition*: la versione “definitiva rettificata”. Ed entro il 15 novembre le liste saranno pure “aggiornate” con efficacia dal 1 gennaio 2018. E’ tutto vero e documentato sul sito dell’Associazione all’indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > In evidenza > Split payment allargato – elenco soggetti.

Nel ricordare che le novità in questione (in vigore dal 01/07/2017) sono state oggetto di una prima analisi su ApiWeekly201707N01 e nel precisare che (in attesa dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia) faremo il punto in occasione del Convegno fiscale previsto in associazione per il prossimo 11 settembre, alleghiamo la nota congiunta Confimi Industria e ANC diffusa (e portata all’attenzione degli organi competenti) lo scorso 1 agosto in cui sono evidenziati i numerosi paradossi in materia ed è stata ribadita l’esigenza di una tregua generale in materia di adempimenti. L’Ufficio fiscale dell’Associazione rimane a disposizione per i chiarimenti necessari.

Allegato: Nota congiunta Confimi Industria – ANC del 01/08/2017

http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/stampa/2017-08-01-CS-congiunto-ANC-CONFIMI.PDF

²² Circolare Mise 14036 § 13.5.

²³ Precisamente 12 mesi più massimo 120 giorni.

OPERATIVO DAL 12 AGOSTO IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA)

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) è previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Il registro è operativo (come previsto dal decreto direttoriale 28/7/2017) dal 12 agosto 2017 (quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla G.U. del 28/7/2017 del D.M. attuativo n. 115 del 31/5/2015) ed è accessibile dall'indirizzo www.rna.gov.it. Il decreto attuativo dello scorso maggio disciplina puntualmente i compiti di aggiornamento del Registro da parte delle Autorità responsabili e dei Soggetti concedenti le misure di aiuto nonché, in caso di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, da parte delle Agenzie o Enti preposti. L'aggiornamento del Registro consente e obbliga i Soggetti concedenti ad effettuare apposite visure propedeutiche al rispetto dei vincoli normativi comunitari e nazionali. Nella citata logica della trasparenza **la consultazione** della banca dati è **concessa** comunque **a chiunque** e può essere quindi di aiuto alle stesse imprese per verificare, ad esempio, l'eventuale superamento dei massimali *de minimis* ai fini dei limiti di cumulo dei benefici.

Contenuto del RNA

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE, contiene informazioni riguardanti:

- gli aiuti di Stato (di cui all'art. 107 TFUE) autorizzati dalla Commissione europea (previa notifica ex art.108 § 3 TFUE) o concessi in base ad un regolamento di esenzione dalla notifica;
- gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013;
- gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale, ivi compresi quelli in *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 (aiuti SIEG e aiuti *de minimis* SIEG);
- i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta "regola Deggendorf"²⁴.

E' prevista altresì l'interoperabilità con le informazioni relative alle misure dei settori dell'agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite (art. 6 D.M. 115/2017).

Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l'acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto assicurando la corrispondenza dello stesso con il codice identificativo dell'aiuto individuale (art. 5 D.M. 115/2017).

Con l'operatività del nuovo²⁵ Registro, l'Italia²⁶ si è dotata di uno strumento (che, di primo acchito, appare) agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, **specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea.**

Autorità responsabili e Soggetti concedenti

²⁴ Secondo il cosiddetto "principio Deggendorf", la Commissione Europea ha facoltà di ordinare la sospensione di un nuovo aiuto di Stato finché il beneficiario non abbia restituito allo Stato membro erogatore altri incentivi indebitamente fruiti in precedenza. Il principio è stato attratto nell'ordinamento italiano da prima con l'art. 1 co.1223, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e poi con l'art. 6, co.11, della L. 34/2008 (legge comunitaria 2007). Il principio è ribadito nell'art. 46 della Legge 234/2012 che impone alle amministrazioni che concedono aiuti di Stato di verificare che i beneficiari non rientrino tra i soggetti suddetti coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

²⁵ La versione precedente del Registro (la BDA re ingegnerizzata) anch'essa operante presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, resta operativa ai soli fini di consultazione e gli aiuti in essa già registrati alla data di pubblicazione del Regolamento saranno trasferiti automaticamente nel nuovo Registro.

²⁶ Il Registro costituisce, in materia, il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro, cui l'Unione europea guarda con interesse come *best practice* da replicare negli altri Stati dell'Unione.

Le **Autorità responsabili** (di natura pubblica o privata) a cui è attribuita dalla norma primaria la competenza per l'adozione dei provvedimenti di attuazione nell'ambito di Misure di Aiuto ("regimi di aiuti"²⁷ e "aiuti *ad hoc*"²⁸) sono tenute alla registrazione dei suddetti aiuti nel RNA attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Nel caso di aiuti subordinati a comunicazione ovvero a notifica alla Commissione UE tale registrazione deve intervenire entro 60 gg rispettivamente dalla data di comunicazione ovvero di ricevimento dell'autorizzazione comunitaria; la registrazione deve avvenire in ogni caso prima della concessione degli "aiuti individuali"; ciascuna misura è identificata nel registro attraverso l'attribuzione di uno specifico **codice identificativo** "Codice Aiuto RNA-CAR" (art. 8 del D.M. 115).

I **Soggetti concedenti** (di natura pubblica o privata) a cui è attribuita la competenza per la concessione di "aiuti individuali"²⁹ sono tenuti:

- alla registrazione nel RNA dei suddetti aiuti individuali a seguito della quale a ciascun aiuto è attribuito uno specifico **codice identificativo** "Codice Concessione RNA-COR"³⁰ (art. 9 del D.M. 115);
- alla trasmissione, entro 20 giorni dalla registrazione, della data di adozione **dell'atto di concessione dell'aiuto individuale**; in assenza dell'inserimento entro la predetta data il codice identificativo di cui sopra decade e non può essere validamente utilizzato ai fini del regolamento sulla tenuta del registro;
- alla successiva tempestiva trasmissione di eventuali variazioni: (a) dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto; (b) soggettive dovute ad operazioni societarie;
- alla trasmissione, a conclusione del progetto, delle informazioni dell'aiuto individuale definitivamente concesso;
- alla trasmissione delle informazioni sulle somme effettivamente restituite per effetto di revoche o riduzioni a qualsiasi titolo disposte.

Nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla concessione degli **aiuti di Stato** o degli **aiuti SIEG** il Soggetto concedente è tenuto ad avvalersi del supporto del RNA per effettuare (preventivamente) le seguenti visure: (a) "visura *Deggendorf*" che evidenzia la presenza di aiuti illegali oggetto di recupero³¹; (b) "visura Aiuti" che, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, identifica gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti *de minimis* e gli aiuti *de minimis* SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale (art. 52 co.3 L. 234/2012; art. 13 e 15 D.M. 115/2017). Analogamente, nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla concessione di **aiuti *de minimis*** e aiuti ***de minimis* SIEG**, il Soggetto concedente è tenuto ad effettuare la citata "visura Aiuti" nonché la "visura Aiuti *de minimis*" che individua gli aiuti *de minimis* e *de minimis* SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro imprese/CCIAA e, ove presenti, dalle informazioni raccolte (vedi dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai beneficiari)³² dal soggetto concedente (art. 52 co.3 L. 234/2012; art. 14 D.M. 115/2017).

Infine, il Soggetto concedente è altresì tenuto a comunicare ed aggiornare tempestivamente il RNA (e, comunque, non oltre 60 gg dalla notifica della decisione della Commissione UE) con le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero ai sensi dell'art. 48 della L. 234/2012 ossia dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (art. 11 D.M. 115/2017).

Efficacia delle nuove misure di aiuto

Dal 1° luglio 2017 ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un'impresa, **per avere efficacia legale**, deve riportare espressamente anche il **codice identificativo** rilasciato dal RNA attestante l'avvenuta registrazione della misura (art. 52, co.7, L. 234/2012; art. 8, 9 e 17 D.M. 115/2017). Ai medesimi fini di efficacia legale i provvedimenti di erogazione devono altresì riportare l'avvenuta acquisizione della "Visura *Deggendorf*" (art. 15 e 17 D.M. 115/2017).

²⁷ Ai fini della tenuta del registro è definito "regime di aiuti": atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito (art. 1 lett. l) D.M. 115/2017).

²⁸ Ai fini della tenuta del registro è definito "aiuto *ad hoc*": aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti (art. 1 lett. m) D.M. 115/2017).

²⁹ Ai fini della tenuta del registro è definito "aiuto individuale": aiuto *ad hoc* ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti (art. 1 lett. n) D.M. 115/2017).

³⁰ Tale codice viene rilasciato solo a seguito dell'effettuazione di apposite visure (vedi a seguire) nel caso di concessione di aiuti di Stato, aiuti SIEG, aiuti *de minimis* e aiuti *de minimis* SIEG.

³¹ Vedi nota 1.

³² E' previsto che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale degli aiuti *de minimis* già concessi avvenga, invece, esclusivamente attraverso il RNA.

Aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

L'art. 10 del D.M. 115/2017 prevede che:

- ai fini dei controlli previsti dal decreto di istituzione del Registro gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario;
- gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo *de minimis*, il Registro utilizza quale data di concessione quella con cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;
- agli adempimenti in questione provvedono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza o gli altro soggetti competenti preposti alla fasi di fruizioni degli aiuti.

Tali adempimenti si applicano agli aiuti in questione i cui presupposti per la fruizione si verificano alla data di entrata in vigore del regolamento (ossia dal 12/8/2017) e, per quelli fiscali, a quelli i cui presupposti si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016.

Accesso trasparente alle informazioni

Le informazioni sulle Misure di Aiuto e sugli Aiuti individuali concessi e registrati sono rese pubbliche e accessibili, anche tramite **funzioni di ricerca, da chiunque** (senza autenticazioni né restrizioni) nella sezione **"Trasparenza"** del Registro. La Sezione trasparenza è suddivisa nelle seguenti quattro aree.



Le informazioni e i dati di dettaglio delle Misure, degli Aiuti e dei Soggetti Deggendorf sono disponibili anche in formato aperto nella sezione **"OpenData"** accessibile dalla home page pubblica del Registro.

FZ

³³ I soggetti gestori di misure e bandi inseriscono i dati secondo modalità che tutelino le esigenze di tutela del segreto industriale, tenuto conto anche di eventuali segnalazioni motivate da parte del soggetto beneficiario o di altro soggetto di titolare di un interesse qualificato (art. 4. D.M. 115/2017).

³⁴ Le informazioni sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto incompatibile.

IMPORTAZIONI: LUCI E OMBRE PER IL NUOVO SPESOMETRO

Per la comunicazione dati fatture (nuovo spesometro), tanto o poco, tutti gli operatori sono chiamati a "rielaborare" i dati e a "riposizionare" comportamenti e abitudini consolidate. Una delle principali casistiche che richiede un cambio di abitudini contabili (se non da subito quantomeno a regime dal 2018) riguarda la registrazione delle importazioni che dal 2017 sono coinvolte nel nuovo adempimento al debutto, per il 1° semestre 2017, entro il 28/9/2017 (considerata la proroga annunciata con comunicato MEF del 1/9/2017).

Modalità comunicative a regime

Per espressa precisione del riformulato art. 21 de D.L. 71/2010 la comunicazione in oggetto deve interessare anche le bollette doganali d'importazione. A tal riguardo dai chiarimenti ad oggi forniti dall'Agenzia (C.M. 1/E/2017 § 4 e R.M. 87/E/2017 § 4/b) si desume che (sicuramente a regime) i dati da comunicare con il flusso delle fatture passive dovranno necessariamente riportare i **dati identificativi del fornitore estero** e non, invece, quelli della Dogana d'importazione. Dal punto di vista degli **importi** (imponibile ed Iva) tuttavia i valori sono quelli rilevanti ai fini Iva ossia quelli emergenti dalla bolletta doganale (casella 44, codice 405). In tal senso, in passato, anche l'impostazione ai fini della soppressa comunicazione black list (C.M.2/E/2011 § 1.1; C.M. 28/E/2011 § 2.8).

Ciò premesso, per gli operatori si pone il problema di adottare soluzioni "user friendly" in grado di "intersecare" i dati dei due documenti cambiando sostanzialmente le abitudini che, tradizionalmente, sono basate sulla rilevazione di due distinte annotazioni: la bolletta ai fini Iva, nel registro acquisti, e la fattura del fornitore estero ai soli fini di contabilità generale/redditi (ancorché annotata in FCI, per praticità, nel medesimo registro acquisti).

Una delle soluzioni possibili laddove il software non consenta di gestire tale abbinamento (comunque poco pratico se non gestibile già in fase di annotazione) potrebbe essere quella di **annotare fattura fornitore e bolletta con un unico protocollo** attraverso lo sviluppo di più righe (vedi esempio) alcune rilevanti, ed altre no, ai fini della comunicazione.

ESEMPIO

Importazione con acquisto a monte (annotazione con un unico protocollo acquisti)

- Fattura **fornitore cinese** di 10.000 (facciamo euro per semplicità)
- Bolletta **dogana italiana** di €10.100 imponibili (di cui dazio 40) ed Iva €2.442
- Annotazione registro acquisti abbinata a "**fornitore estero**" con Id Paese **CN (Cina)**, Id codice del fornitore attribuito in Cina (non vi sono controlli per i codice extra UE) nonché relativa denominazione e generalità estere

| Aliquota /norma | Natura | Segno | Importo | Iva | Rilevanza spesometro | Rilevanza D.A.I. | Piano dei conti |
|-----------------|--------|-------|-------------|-------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 22% BD | / | D | 10.100 | 2.242 | SI | SI (con dettaglio statistico VF26) | Conto transitorio |
| FCI | / | A | 10.100 | | NO | NO | Conto transitorio |
| FCI | / | D | 10.000 | | NO | NO | Acquisto merce |
| FCI | / | A | 2.242 (Iva) | | NO | NO | Agenzia Dogane |
| FCI | / | D | 40 (dazio) | | NO | NO | Acquisto merce |
| FCI | / | A | 40 | | NO | NO | Agenzia Dogane |

- Totale (algebrico) registrazione = 10.000
- Importo a debito fornitore estero = 10.000
- Importo a debito fornitore Agenzia Dogane = 2.282 (da chiudere con l'addebito articolo 15 della fattura dello spedizioniere)
- Costo acquisto merci = 1.040 (1.000+40)
- Ai fini del nuovo spesometro gli importi da comunicare nell'esempio sono quelli della prima riga.

Fattura spedizioniere

- La fattura dello **spedizioniere** (facciamo residente per semplicità) riporta oneri doganali esclusi art. 15 per €2.282 (2.242 Iva + 40 dazi) e competenze per pratica d'importazione €50 non imponibili art. 9

| Aliquota/norma | Natura | Segno | Importo | Iva | Rilevanza spesometro | Rilevanza DAI | Piano dei conti |
|----------------|--------|-------|---------|-----|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| Art. 9 | N3 | + | 50 | | SI | SI | Acquisto servizi |
| Art. 15 | N1 | + | 2.282 | | SI | NO | Agenzia Dogane |

- Totale (algebrico) documento = 2.332
- Importo a debito fornitore Spedizioniere = 2.332
- Importo a debito fornitore Agenzia Dogane = 0 (Avere 2282 della precedente registrazione – Dare 2282 da questa annotazione)
- Costo acquisto servizi = 50
- Ai fini del nuovo spesometro gli importi da comunicare nell'esempio in questione sono quelli di entrambe le righe.

Si noti che annotando assieme fattura fornitore estero e bolletta, da un'unica registrazione, emerge correttamente sia il debito verso il fornitore che quello verso la Dogana. Quest'ultimo potrà essere chiuso annotando la fattura dello spedizioniere che normalmente contiene l'addebito in articolo 15 dei tributi assolti in dogana.

Si osservi che tale impostazione trova avvallo proprio nella R.M. 87/E/2017 (§4) laddove viene precisato che dalla registrazione ex art. 25 co.2 *“devono risultare la data della fattura o **bolletta**, il numero progressivo ad essa attribuito, **la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota***”.

La soluzione “transitoria” (per il 2017)

Nella citata risoluzione, ma solo per il 2017, l'Agenzia ha comunque riconosciuto la possibilità (non l'obbligo)³⁵ di comunicare imponibile ed Iva della bolletta agganciato ad un “fornitore Dogana” valorizzando l'elemento informativo <IdPaese> con la stringa “OO” e l'elemento <IdCodice> con **9999999999** compilando in qualche modo (anche con la stringa “Dato assente”) gli altri dati identificativi dell'anagrafica. Ad avviso di chi scrive tutto ciò supera le più stringenti indicazioni inizialmente emerse dalla C.M. 1/E/2017 che prospettava la necessità di distinguere fra bollette riportanti anche il dato del fornitore e quelle carenti di tale dato. Si ritiene pertanto che il fornitore Dogana possa essere unico (e non necessariamente distinto per Ufficio d'importazione) a prescindere quindi da tale indicazione. Sarebbe peraltro il caso di osservare che, più che un'apertura, quella (transitoria) offerta dalla R.M.87/E consente agli operatori di comportarsi esattamente in aderenza con i comportamenti contabili legittimamente adottati sulla base della (pur datata) C.M. 874/33650 del 19/12/1972. In tale declaratoria fu chiarito, infatti, che per le bollette doganali, in luogo della ditta denominazione o ragione sociale del cedente, va indicato l'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa.

I dubbi da fugare

Nonostante i chiarimenti forniti dalla C.M 1/E/2017 e dalla R.M. 87/E non tutto è però ancora chiaro, soprattutto per la gestione a regime dal 2018. A nostro giudizio l'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire, infatti, come devono essere comunicati i dati delle bollette che, ancorché in regime definitivo, a monte non abbiano un acquisto o comunque laddove l'acquisto non sia ancora perfezionato al momento dell'importazione.

In attesa di conoscere le eventuali interpretazioni ufficiali riteniamo utile riportare al riguardo il testo di alcuni quesiti formulati dalla nostra Associazione all'Agenzia, corroborati da alcune nostre osservazioni.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Importazioni senza acquisto a monte | D. Spesso le bollette d'importazione, ancorché in regime di immissione in consumo (regime 40.00), sono relative all'introduzione di beni a cui non corrisponde un acquisto a monte. Si pensi ad un reso da conto lavoro estero, al comodato, al conto visione, deposito, ecc. E' corretto ritenere che la modalità transitoria riconosciuta dalla RM 87/E (fornitore di comodo “Dogana” abbinato a IdPaese OO e IdFiscale 999999999) andrà utilizzata anche a regime (dal 2018) nei (tutt'altro che rari) casi in questione ? |
|-------------------------------------|---|

Osservazioni

Non si riescono ad immaginare soluzioni diverse da quella prospettata. La soluzione troverebbe supporto (anche dal 2018) nella C.M. XV/1972/DOG, 874 (prot. N. 33650) del 19/12/1972 laddove fu precisato che per le bollette doganali, in luogo dei dati del fornitore chiesti dall'articolo 25 comma 2, *“il contribuente annoterà ... gli estremi di ciascuna bolletta nonché l'Ufficio doganale (leggasi Agenzia delle dogane, nda) presso il quale è stata emessa”*. Nel caso di importazione (sotto forma di prodotti compensatori) di beni di proprietà lavorati all'estero,

³⁵ Vale quindi, anche per il 2017, quanto indicato in precedenza per chi è in grado di intersecare fornitore estero e bolletta.

una diversa conclusione (indicazione dei dati del lavorante estero) provocherebbe una duplicazione (quantomeno parziale) di informazioni in tutti quei casi (non rari) in cui imponibile e Iva dell'autofattura (da comunicare con natura "N6" e i dati del lavorante estero) non siano decurtati dai valori in dogana (circ. 37/E/2011 § 5.1 e Nota Dogane n. 58419 del 7/11/2011).

| | |
|--|---|
| Importazioni in consignment stock o prestito d'uso | D. Si chiede di chiarire come vadano comunicate le bollette d'importazioni di beni in consignment stock e nel caso del prestito d'uso dei metalli preziosi. Più precisamente (a prescindere dall'indicazione del dato in bolletta, che spesso manca) si chiede se vadano comunicati i dati del fornitore/speditore estero, nella prospettiva che successivamente all'importazione spesso si perfeziona anche l'acquisto, o se vada comunicata come controparte il fornitore di comodo "Dogana" (come da soluzione transitoria 2017). |
|--|---|

Osservazioni

La soluzione migliore sarebbe quella di lasciare decidere al contribuente quale procedura scegliere. Un'impostazione coerente con quanto indicato nella R.M. 96/E/2007 per le importazioni in *consignmet stock* e nella R.M. 346/E/2008 per quelle in prestito d'uso dovrebbe comunque precisare quanto segue:


- a) i dati dell'importazione vanno comunicati con riferimento ai valori risultanti dalla registrazione della bolletta;
- b) al momento del perfezionamento dell'acquisto il cessionario deve comunicare solo l'eventuale maggiore corrispettivo (rispetto al valore di bolletta) soggetto ad obbligo di auto fatturazione art. 17 comma 2 utilizzando la natura "N6".

| | |
|---|---|
| Importazioni di beni introdotti nei depositi fiscali Iva (art. 50 bis co.4/b) | D. Si chiede conferma che il codice natura con cui annotare le importazioni di cui all'articolo 50-bis, co.4, lett. b) del D.L. 331/93 è il codice "N3 - non imponibile". Si chiede altresì di chiarire se la successiva estrazione ai sensi del comma 6 debba o meno essere comunicata ed eventualmente con quali modalità. |
|---|---|

Osservazioni

Non pare essere significativa, ai fini della nuova comunicazione, la trasmissione dei dati dell'autofattura art. 17 comma 2 emessa ai sensi del citato art. 50-bis comma 6. Si dovrebbe concludere, quindi, per la non obbligatorietà della comunicazione di tale documento non solo con riferimento all'annotazione effettuata nel registro vendite (in tal senso già C.M. 1/E/2017 § 4/d) ma anche per quella effettuata nel registro acquisti. Tale risultato potrebbe essere ottenuto, a livello software, utilizzando, ad esempio, un codice riga che escluda la stessa dalla comunicazione in analisi. Gli operatori, tuttavia, potrebbero trovare più agevole comunicare (con codice natura "N6") anche tale autofattura che generalmente viene emessa ed annotata indicando il contribuente stesso come controparte.

ALTRI APROFONDIMENTI

| | |
|---|--|
|  | Gli ulteriori approfondimenti già pubblicati su questo notiziario nonché il testo completo delle circolari e dei chiarimenti ministeriali già emanati in materia sono disponibili sul sito dell'Associazione al seguente indirizzo: www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > Approfondimenti > Contabilità ed Iva > Comunicazione dati fatture (nuovo spesometro 2017). |
|---|--|

F.Z.

CALA L'IRES E SALE L'IRPEF PER DIVIDENDI E CAPITAL GAIN

La legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), com'è noto, ha ridotto dal 27,5% al 24% l'aliquota Ires a decorrere dal 2017 (periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31/12/2016). Con **D.M. del 26/05/2017** il MEF (G.U. n. 160 del 11/07/2017) ha conseguentemente rideterminato (al rialzo) le percentuali di concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei soci persone fisiche dei dividendi e delle plusvalenze di natura finanziaria. La nuova percentuale di imponibilità è stata fissata **al 58,14%** per gli **utili prodotti** a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 (in genere il 2017) e per le **plus/minusvalenze realizzate** dal 01/01/2018. La novità era attesa giacché la regola di base (fin dalla riforma del 2003), richiamata anche dall'art. 1, co.64, della citata legge n. 208, è quella di mantenere invariata (max 43%) la tassazione teorica complessiva³⁶ società-socio persona fisica.

Utili/dividendi derivanti da partecipazioni in soggetti Ires

L'aumento in analisi interessa, **per le persone fisiche**, le seguenti casistiche:

- gli utili derivanti da partecipazioni qualificate³⁷, non detenute nell'esercizio d'impresa, **in società ed enti soggetti IRES** e proventi ad essi equiparati (art. 47, co.1, TUIR);
- gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa, **in società ed enti soggetti IRES** e proventi ad essi equiparati (art. 59 TUIR).

La nuova rideterminazione non si applica, invece, ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR (snc, sas, ecc).

| Tipo partecipazione | Partecipazione qualificata | Partecipazione non qualificata (art. 67 lett. c-bis) del Tuir |
|-------------------------|---|---|
| non in regime d'impresa | Imponibile il 58,14% (1a) (1b) o 49,72% (2) o 40% dell'ammontare percepito (art. 47 Tuir) | Ritenuta del 26% (3) a titolo d'imposta su 100% utile (art. 27, co.1, DPR 600/73) |
| | No ritenute | |
| | La società consegna la CUPE al socio e invia il 770 (SI e SK) all'Ae | La società invia il 770 (solo SI + ST versamenti) all'AE |
| | Il socio dichiara il dividendo in Redditi PF, quadro RL (sez. I) | Il socio non dichiara nulla in Redditi PF |
| in regime d'impresa | Imponibile il 58,14% (1) o 49,72% (2) o 40% dell'ammontare percepito (art. 59, 48 e 47 TUIR - CM 26/E/2004 §3.3) | |
| | No ritenute | |
| | La società consegna la CUPE al socio e invia il 770 (SI e SK) all'Ae | |
| | Redditi PF del socio - per imprese in ordinaria, variazione in diminuzione in RF di Unico (% speculare a quella imponibile); - per imprese in semplificata, "altri componenti positivi" in RG (nella misura imponibile) | |

(1a) Con **D.M.26/05/2017**, in considerazione della riduzione dell'Ires dal 27,50% al 24% a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (art. 1 commi da 61 a 66 e 69 Legge 208/2015) è stata elevata dal 49,72% al 58,14% la quota imponibile dei dividendi. La novità opera per gli utili prodotti dalle società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016. Il decreto prevede che, **a partire dalla delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31/12/2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007** (cioè quelli imponibili al 40%) e poi quelli

³⁶ Utile lordo 2017: 100 – 24 Ires = 76; Imponibile socio PF: 76 x 58,14% x 43% = Irpef 19; Imposizione complessiva: 24+19 =43. Utile lordo 2016: 100 – 27,5 Ires = netto 72,50; Imponibile socio PF: 72,50 x 49,72% x 43% = Irpef 15,50; Imposizione complessiva: 27,50+15,50 =43

³⁷ Sono "qualificate" le partecipazioni rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale / patrimonio sociale. Specularmente sono "non qualificate" quelle inferiori o uguali a dette percentuali.

formati fino al predetto esercizio in corso al 31/12/2016 (cioè quelli imponibili al 49,72%).

(1b) La rideterminazione al 58,14% non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (art. 1 co.64 L. 208/2015 e art.1 co.3 D.M. 26/5/2017).

(2) Con D.M. 02/04/2008, in considerazione della riduzione dell'Ires dal 33% al 27,50% dal 2008 (art.1, co. 38, L. n. 244/2007), è stata modificata dal 40% al 49,72% la quota imponibile dei dividendi. La novità opera per gli utili prodotti dalle società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 e fino a quello in corso al 31/12/2016 (vedi nota 1).

(3) Misura elevata al 26%, per gli utili percepiti dal 01/07/2014 (art. 3 D.L. 66/2014). In precedenza la misura era del 20% a seguito delle novità introdotte dal D.L 138/2011. Prima di tali novità l'aliquota era del 12,50%.

L'evidenza del periodo di formazione delle riserve formate con utili prodotti dalla società e i relativi decrementi va esposta dalla società nel "Prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS" di Redditi SC (art. 1, co.5, D.M. 26/5/2017).

| Prospetto del capitale e delle riserve | | Saldo iniziale | | Incrementi | | Decrementi | | Saldo finale | |
|--|---|----------------|-----|------------|-----|------------|-----|--------------|-----|
| RS130 | Capitale sociale | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| | di cui per utili | 5 | ,00 | 6 | ,00 | 7 | ,00 | 8 | ,00 |
| | di cui per riserve in sospensione | 9 | ,00 | 10 | ,00 | 11 | ,00 | 12 | ,00 |
| RS131 | Riserve di capitale | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| RS132 | Riserve ex art. 170, comma 3 | 1 | ,00 | | | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| RS133 | Riserve di utili da trasparenza | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| RS134 | Riserve di utili | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| RS135 | Riserve di utili prodotti fino al 2007 | 1 | ,00 | | | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| RS136 | Riserve di utili antecedenti al regime SIQ | 1 | ,00 | | | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| RS137 | Riserve di utili della gestione esente SIQ | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| RS138 | Riserve di utili per contratti di locazione | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| RS139 | Riserve in sospensione di imposta | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| | Utile distribuito | | | | | | | | |
| RS140 | Utile dell'esercizio e perdite | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| RS141 | Utile dell'esercizio e perdite SIQ | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| | Utile destinato ad accantonamento e riserva | | | | | | | | |
| | Utile destinato a copertura perdite pregresse | | | | | | | | |
| | Perdite | | | | | | | | |

Dal prossimo anno (Redditi 2018) il prospetto sarà arricchito del rigo di evidenza delle "Riserve di utili prodotti fino

Inoltre, nella CUPE³⁸ rilasciata dalla società (entro il 31 marzo)³⁹ deve essere data separata indicazione degli utili maturati nel periodo successivo a quello in corso al 31/12/2016 e di quello successivo al 31/12/2007 fino all'esercizio in corso al 31/12/2016 (art. 1, co.5, D.M. 26/5/2017).

| SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI | Numero azioni o quote 25 | Percentuale contitolarietà 26 | Dividendo unitario 27 | Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28 | Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30 | | | Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31 | A sociatione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32 | Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33 |
| Interessi riqualificati dividendi 34 | | Netto frontiera 35 | Utili da SIQ e da SIINQ 36 | Aliquota 37 | Ritenuta 38 |
| Imposta sostitutiva 39 | | Imposta estera 40 | Dividendo dei soci in trasparenza 41 | | |

Prossimamente il modello CUPE di cui al Provv Ae del 7/1/2013 dovrà essere aggiornato per tenere conto delle novità del D.M. 26/5/2017

Si precisa che:

- 1) non è variata, per le persone fisiche, l'aliquota di tassazione del 26% prevista per i dividendi percepiti relativi a partecipazioni non qualificate non detenute in regime d'impresa;
- 2) non è variata la percentuale di rilevanza per i dividendi percepiti da soci società di capitale: 5% per Italian GAAP; 100% per IAS adopter (art. 89, co.2 e 2-bis, TUR).

Utili/dividendi percepiti da Enti non commerciali

Si evidenzia che il D.M. in analisi è intervenuto anche sulla disciplina degli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'art. 73 co.1/c del TUIR. In attuazione della rimodulazione prevista dall'art. 1, co.4, della L. 208/2016 (legge di stabilità 2016) l'articolo 2 co.2 e 3 del Decreto prevede la tassazione integrale (100%)⁴⁰ ai fini Ires degli utili percepiti da tali enti laddove formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016. Rimane ferma la misura del 22,26% per quelli prodotti fino a tale esercizio.

³⁸ Certificazioni relativa agli Utili e altri Proventi Equiparati.

³⁹ Dal 2017 il termine del 28 febbraio è differito al 31 marzo (art.4, co.6-quater, DPR 322/98 come modificato dall'art.7-quater, co.14, del D.L. 193/2016).

⁴⁰ Utile lordo società = 100 - 24 Ires = netto 76; Imponibile socio ENC: 76 x 100% x 24% = Ires 18,24; Imposizione complessiva: 24+18,24 = 42,23. La tassazione equivale (circa) a quella prevista per l'aliquota marginale (43%) delle persone fisiche (vedi nota 1).

| | | |
|--|--|--|
| Art. 4, co.1, lett. q) D.Lgs 344/2003 | - periodo d'imposta in corso al 01/01/2004 | - esclusione dalla formazione del reddito del 95% dell'utile (imponibile = 5%) (1); - ritenuta 12,50% a titolo d'acconto. |
| | - periodi successivi fino a quanto non verrà attuata l'inclusione degli enti non commerciali fra i soggetti Ire | - esclusione dalla formazione del reddito del 95% dell'utile (imponibile = 5%) (1); - no ritenute (2). |
| + | | |
| novità art. 1 co.655 della L. 190/2014 | - per gli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014 e fino a quelli (vedi sotto) formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2016 | - l'esclusione dalla formazione del reddito del 22,26% dell'utile (imponibile = 77,74%) (3) (4); - no ritenute. |
| + | | |
| novità art.1 co.64 L. 208/2015 | - gli utili formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 (art. 1, cc 2-3, D.M. 26/5/2017) | - concorrono interamente (100%) alla formazione del reddito; - no ritenute |
| <p>(1) Indipendentemente che la partecipazione sia qualificata o non qualificata, e che i dividendi siano percepiti nell'ambito dell'attività commerciale o istituzionale (C.Ae n. 26/E del 16/06/2004).</p> <p>(2) Cfr Risoluzione Ae n. 85/E del 11/07/2005.</p> <p>(3) Indipendentemente che la partecipazione sia qualificata o non qualificata, e che i dividendi siano percepiti nell'ambito dell'attività commerciale o istituzionale (C.Ae 6/E del 19/2/2015 § 5.2).</p> <p>(4) In relazione alla riduzione dal 95% al 22,26% della quota di esenzione, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 2014, è stato riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES dovuta (vedi R.M. n. 7/E del 31/7/2015).</p> | | |

Plusvalenze da cessione partecipazioni (capital gains)

La rideterminazione interessa, **per le persone fisiche**, le seguenti casistiche:

- **plus /minusvalenze** derivanti dal realizzo, dal 01/01/2018, di **partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa con requisiti PEX art.87**, nonché dei titoli, strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati (art. 58, co.2, TUIR);
- **plus/minusvalenze** derivanti dal realizzo, dal 01/01/2018, di **partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa**, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati (art. 68, co.3, TUIR).

La nuova rideterminazione non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR (snc, sas, ecc).

| Plus/minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni | Realizzate | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| | fino al 31/12/2008 | dall'1/1/2009 | dal 1/1/2018 |
| Imprese individuali, per partecipazioni pex | 60% esenzione (40% imponibile) | 50,28% esenzione (49,72%imponibile) | 41,86 esenzione (58,14% imponibile) (1) |
| Società di persone, per partecipazioni pex | (1) | (1) | 50,28% esenzione (49,72% imponibile)(1) |
| Persone fisiche private, per partecipazioni qualificate | 40% imponibile | 49,72% imponibile | 58,14% imponibile |

(1) Imponibile al 100% se dividendi da soggetti in paradisi fiscali, salvo prova disapplicativa (art. 68 co.4 TUIR).

Il D.M. precisa che per le cessioni avvenute ante 01/01/2018 si applica la vecchia percentuale anche se i corrispettivi siano percepiti in tutto o in parte successivamente a tale data (art.2, co.2, D.M. 26/5/2017).

Si precisa infine che:

- 1) rimane ferma l'imposizione sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate, non in regime d'impresa, da persone fisiche per la cessione di partecipazioni non qualificate non black list (art. 5, co.2, D.Lgs 461/97 e art. 3 cc 1-14, D.L. 66/2014);
- 2) non è variata la percentuale di rilevanza per le plusvalenze da cessione di partecipazioni non pex (rilevanza 100% delle plusvalenze) né per le imprese Irpef né per le società Ires;
- 3) non è variata la percentuale di rilevanza delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni pex (5%) per le società Ires (art. 87 TUIR).

F.Z.

41

ATTI CONVEGNO SU SPESOMETRO E NOVITA' FISCALI

Sono a disposizione delle Aziende associate gli atti del convegno che si è tenuto in associazione lo scorso 11 settembre (<https://goo.gl/oYKfGW>). Fra le molte novità del periodo l'attenzione degli operatori è catalizzata soprattutto sul nuovo spesometro in scadenza il prossimo 28 settembre (considerata la proroga) per il 1° semestre 2017. Chi più chi meno, tanto o poco, gli operatori sono infatti costretti a rivedere le proprie abitudini contabili per far fronte ad un nuovo adempimento (complessivamente migliore del precedente) ma per il quale non mancano le criticità a partire dal fatto che, ad oggi, le informazioni e i chiarimenti ufficiali latitano. Criticità amplificate dal fatto che alcune aziende non hanno ancora ricevuto i necessari aggiornamenti software. Aspetto, questo, già segnalato - anche ieri - all'Agenzia delle Entrate anche se, va detto, non pare ci siano molte speranze per confidare in ulteriori slittamenti della scadenza (rimane ferma, nell'eventualità, la possibilità - con pochi euro - di ricorrere al ravvedimento operoso).

Bollette doganali e autofatture per acquisti da non residenti

Fra le principali novità da considerare ci sono quelle legate alla comunicazione delle bollette doganali (vedi Apiweekly della scorsa settimana). Anche la gestione delle autofatture (o integrazione fatture UE) ex articolo 17 comma 2 sta creando parecchi disagi in particolare per chi non ha annotato la stessa (quantomeno negli acquisti) con controparte fornitore estero. Va evidenziato, infatti, che tali acquisti, soggetti al reverse charge, vanno comunicati con il dato del fornitore estero ed il codice natura N6 (reverse charge) da movimentare sia per l'imponibile che per l'Iva. In quei casi in cui l'acquisto dovesse essere non imponibile (ad esempio l'autofattura per una provvigione pagata ad un agente extra UE per intermediazioni su esportazioni), al posto della natura "N6" va utilizzata la natura "N3" e in caso di operazioni esenti "N4". Va anche evidenziato che quando il fornitore estero è caratterizzato da un codice IDPaese comunitario (fornitore UE) le specifiche tecniche richiedono l'abbinamento al documento "TD10 Fattura Acquisti intracomunitari beni" o "TD11 Fattura acquisti intracomunitari servizi". Via libera per il tipo documento "TD01 Fattura", invece, per i fornitori ExtraUE. Tale "pretesa" non pare molto coerente (perché non tutte le forniture effettuate da soggetti UE sono tecnicamente acquisti intracomunitari) tuttavia pare che (almeno per il momento) non ci sia altra strada percorribile.

Fatture sistema tessera sanitaria (STS) e curatori fallimentari

Si segnala che con comunicato stampa di ieri sera (12 settembre) l'Agenzia ha aperto alla possibilità per i soggetti interessati (medici, veterinari, ecc) di non inserire nella comunicazione in scadenza il 28 settembre i dati delle fatture che sono già state oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). Ulteriori precisazioni sono state altresì fornite per i curatori fallimentari.

Assistenza Ufficio fiscale

Nel rinviare alle varie tabelle e tavole sinottiche prodotte nel materiale oggetto del convegno segnaliamo che gli eventuali chiarimenti che verranno emanati saranno pubblicati sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > Approfondimenti > Contabilità ed Iva > Comunicazione dati fatture (nuovo spesometro 2017).

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane comunque a disposizione della Aziende associate per i chiarimenti necessari sia tramite contatto telefonico (Tel. 0444-232210) sia tramite mail (fiscale@apindustria.vi.it) con l'avvertenza che in questo secondo caso non è però garantita la tempestività della risposta.

F.Z.

SPESOMETRO FINO AL 5 OTTOBRE

SPESOMETRO FINO AL 5 OTTOBRE

Tanto tuonò che sul Fisco piovve ! Vicenda tristemente amara quella che ha portato al terzo necessario (ancorché non sufficiente) slittamento del primo appuntamento con la nuova comunicazione dei dati fatture. Nella tarda serata del 25 settembre, infatti, dopo 4 giorni di *black out* del nuovo sistema di trasmissione dei dati l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato un comunicato che annuncia il ripristino del servizio web "Fatture e Corrispettivi" nonché l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia con cui verrà precisato che *"saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture" del 1° semestre 2017 trasmessi entro il prossimo 5 ottobre 2017*".

I motivi del blocco non sono stati minimamente sbandierati nel comunicato ma è ormai di dominio pubblico la notizia che il messaggio, tutt'altro che rassicurante

"Il servizio web è temporaneamente sospeso per manutenzione. Restano attivi tutti gli altri canali di trasmissione. Ci scusiamo per l'inconveniente",

apparso dal pomeriggio di venerdì 22 alle ore 8 circa di martedì 26 settembre (2 giorni dalla scadenza del 28) non è tanto ascrivibile ad un black out quanto ad un problema di privacy. Si è scoperto, infatti, che (con il nuovo sistema voluto da AE e Sogei) qualsiasi intermediario poteva consultare e scaricare i dati delle fatture (singole anagrafiche ed importi) di qualsiasi soggetto Iva. Criticità che ha messo a serio rischio la delicata tutela del patrimonio informativo aziendale e che è stata prontamente denunciata attraverso Confimi Industria al Garante della privacy.

Le "pilloline" dolcificanti

Come abbiamo più volte sottolineato il nuovo spesometro è uno strumento più razionale (elimina adempimenti ridondanti) ed è complessivamente meno complicato della precedente polivalente. Ciò non toglie nulla, sia chiaro, alle criticità interpretative e tecniche con cui si sono dovuti misurare gli operatori e che la nostra associazione ha più volte denunciato. La "proroghina", da ultimo slittata al 5 ottobre, non dà giusto riscontro alle difficoltà di chi, in poco tempo, ha dovuto assimilare novità e ricalibrare abitudini consolidate.

Ciò premesso segnaliamo, tuttavia, che nella medesima serata del 25 è stato pubblicato anche il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e di quello dell'Agenzia delle Dogane con cui si darà finalmente attuazione, **dal 2018, all'eliminazione degli elenchi Intrastat acquistati** di beni e servizi, quantomeno per i soggetti trimestrali (battaglia storica, fin dal 2010, di Apindustria Vicenza).

Tornando allo spesometro, altra pillolina riguarda la "rassicurazione" del comunicato che precisa come *"gli uffici dell'Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza"*.

Non c'è molto da stare allegri comunque poiché, dal prossimo anno, com'è noto, la scadenza diventerà trimestrale. Su questo possiamo solo concludere promettendo che continueremo a sostenere la nostra posizione sulla necessità di ritornare, invece, ad una naturale scadenza annuale dell'adempimento.

Principali criticità

| Il caso | La criticità |
|--|---|
| Periodicità trimestrale dal 2018 | E' operativamente troppo pesante per la maggior parte delle PMI e dei professionisti |
| Fatture pasti di pochi euro e/o altre fatture di importo inferiore a € 300 riepilogate ex DPR 695/96 | Vanno comunicati i dati delle singole fatture (C.M. 1/E/17); per evitare oneri amministrativi esagerati, il cliente deve rinunciare alla detrazione dell'Iva chiedendo all' esercente scontrino parlante o RF integrata. La nuova posizione dell'AE determina un'abrogazione (di fatto) della semplificazione del DPR 695/96 |
| Alberghi, ristoranti, noleggio auto all'estero | L'operazione in quanto non territoriale (art. 7-quater) non è rilevante né soggetta ad obbligo di annotazione Iva e quindi sarebbe coerente non trasmetterla; nulla osta, tuttavia, alla trasmissione con natura "N2". |
| Fatture attive extraterritoriali emesse ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis | Ancorché non territoriali fanno volume d'affari e vanno annotate dal fornitore IT. Si usa "N6 inversione contabile" quando l'operazione è territoriale in altro Stato UE ove la controparte sia ivi debitore d'imposta; si usa "N2 non soggetta" quando l'operazione è territoriale extra UE. Non tutti hanno ben chiara questa distinzione introdotta nel 2013. Quelle "N2 non soggette, vanno comunicate anche dal cessionario se residente (art. 25 co.3) |
| Autofatture art.17 co.2 per acquisti interni da extra UE | Molti hanno annotano sé stessi come controparte; l'operazione va invece comunicata con i dati del fornitore estero |
| Acquisti interni in r.c. art. 17 co.2 da fornitore UE (compresi acquisti da soggetto con RF o Id) | Codificando l'anagrafica con IdPaese UE del fornitore (come sarebbe coerente secondo quanto precisato dalla RM 21/E/2015, le specifiche pretendono l'utilizzo del tipo documento TD10 o TD11, ma tecnicamente non si tratta di acquisti intracomunitari |
| Importazioni di merce acquistata viaggiante da fornitore UE | L'abbinamento con l'IdPaese UE del fornitore (come vorrebbe la RM 87/E/2017) richiede il tipo documento TD10; in questo modo l'operazione viene interpretata dal sistema come acquisto intra e non come importazione; per il 2017 l'utilizzo della soluzione transitoria (IDPaese "OO" e Id Codice "9999999999") permette comunque di superare tale incoerenza |
| Importazioni senza acquisto a monte | Da chiarire se la soluzione transitoria 2017 (IDPaese "OO" e Id Codice "9999999999") potrà essere utilizzata anche dal 2018; mancando il fornitore a monte non si riescono ad immaginare altre soluzioni. |

F.Z.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA E RATING DI LEGALITÀ: REMIND PER LE AZIENDE INTERESSATE

Come noto, lo scorso 20 aprile 2017 Ministero dell'Interno e Confimi Industria hanno siglato il "Protocollo sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata", con l'obiettivo di estendere le verifiche antimafia anche al settore privato offrendo numerosi vantaggi alle imprese che vi aderiscono, tra i quali l'ottenimento ed il miglioramento del cd. rating di legalità, di cui diremo a breve.

In breve, le imprese associate a Confimi possono aderire su base volontaria al Protocollo, assoggettandosi alle verifiche mediante adesione agli accertamenti preventivi preordinati al rilascio dell'informazione antimafia, coinvolgendo anche i propri partners (fornitori e subappaltatori), questi ultimi assoggettati ai controlli antimafia con modalità differenti a seconda del valore dei contratti stessi.

In attuazione del Protocollo, le Prefetture del Veneto e l'Associazione regionale delle imprese manifatturiere Confimi Industria Veneto, hanno siglato un accordo per il rafforzamento dei controlli mirati alla prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'economia del territorio, che impegna da un lato Confimi Industria Veneto nella promozione e nella diffusione della cd. cultura della legalità mediante attività promozionale, formativa ed informativa, e dall'altro le Prefetture venete preposte alle verifiche antimafia propedeutiche al rilascio della comunicazione antimafia, l'esito delle quali viene comunicato all'associazione provinciale di competenza per i successivi adempimenti.

L'adesione al Protocollo di sicurezza

Le imprese vicentine che intendono aderire al Protocollo devono produrre apposita richiesta ad Apindustria Confimi Vicenza, inoltrando i dati necessari all'inserimento nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo ([clicca per visualizzare il protocollo in formato pdf](#)). A seguito di verifica sulla completezza dei documenti prodotti, Apindustria Vicenza trasmetterà la richiesta alla Prefettura di Vicenza o a quelle delle province limitrofe dove hanno sede le aziende. Le imprese che supereranno lo scrutinio antimafia saranno iscritte in un elenco apposito tenuto dall'associazione di categoria. Ad iscrizione avvenuta, ciascuna impresa presenterà, sempre per il tramite dell'Associazione, l'elenco dei propri partners commerciali (fornitori e subappaltatori) alla Prefettura di competenza per la loro sottoposizione alle verifiche antimafia, limitate attualmente a quelli con obbligo d'iscrizione nella cd. white list. Le imprese sono chiamate ad impegnare contrattualmente la propria controparte commerciale nel rispetto di una serie di adempimenti previsti dal Protocollo, attraverso **l'inserimento nei contratti di apposite clausole risolutive** espresse ex art. 1456 c.c., quali la consegna della documentazione antimafia e del modello DURC, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la tracciabilità dei flussi finanziari etc., e ciò a prescindere dal fatto che la controparte (fornitore, subappaltatore) abbia formalmente aderito al Protocollo e che appartenga o meno a Confimi Industria.

Il rating di legalità

In questo ambito s'inserisce il cd. rating di legalità, il cui ottenimento e miglioramento è subordinato, tra l'altro, proprio all'adesione al Protocollo.

Il rating è uno strumento previsto per le imprese italiane già dal 2012 (l'Antitrust, con delibera n. 24075 del 14 novembre 2012, ha adottato il Regolamento attuativo ai sensi del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012) volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un "giudizio", il rating appunto, sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Al riconoscimento di un sufficiente livello di rating di legalità - convenzionalmente misurato in "stellette" - , l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

In base all'art. 1, comma 1 del Regolamento può accedere alla richiesta di rating l'impresa avente sede operativa nel territorio nazionale, che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso, che alla data della richiesta di rating risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Le aziende devono presentare una domanda, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito

Formulario pubblicato sul sito dell'Agcm seguendo le istruzioni indicate, sottoscritta con firma digitale e inviata all'indirizzo Pec dell'Autorità.

Il rating va un minimo di una stelletta ad un massimo di tre stellettes, attribuito dall'Autorità sulla base delle dichiarazioni rese dalle aziende con la domanda telematica, che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Per raggiungere il punteggio massimo di tre stellettes il regolamento prevede 6 ulteriori requisiti da rispettare rispetto a quelli di base necessari per l'ottenimento di 1 stelletta (se ne verranno rispettati 3 dei 6 si otterranno due stellettes), tra i quali il rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità, gestito a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria.

Il rating di legalità, che ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta, può peggiorare in caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stelletta, con conseguente revoca dello stesso. Al contempo, se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un rating più elevato, viene ridotto in misura corrispondente il numero di stellettes.

L'Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito l'elenco delle imprese cui il *rating* di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

In pratica

Le singole imprese possono aderire singolarmente al Protocollo di Legalità, attraverso una delibera dell'organo dotato di poteri di gestione e/o direzione (es. Consiglio di amministrazione), che deve esplicitamente rinviare ai principi e alle regole contenute nel Protocollo.

La domanda di adesione va tempestivamente comunicata ad Apindustria Confimi Vicenza, che provvederà a trasmetterla a Confimi Industria Veneto, e questa a sua volta al nazionale, per i controlli del caso e successivamente per la predisposizione dell'elenco *on-line* delle imprese aderenti. Da ricordare che, dimostrando la volontà di aderire al Protocollo, le imprese sono tenute a denunciare tempestivamente eventuali fenomeni estorsivi nei confronti di propri dipendenti, rappresentanti, familiari o altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali e a non avvalersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'aggiudicazione di commesse pubbliche.

Modulistica integrale per la richiesta di adesione al Protocollo è disponibile al seguente link:

http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6361:protocollo-di-sicurezza-e-rating-di-legalita-remind-per-le-aziende-interessate&catid=775&Itemid=300825

- [Cenni Generali](#)
- [Quadro Sinottico](#)
- [Richiesta adesione](#)
- [Richiesta antimafia "vendors' list"](#)
- [Comunicazione d'iscrizione fornitore "vendors' list" con procedura d'urgenza](#)
- [Comunicazione d'iscrizione di appaltatore appaltatore/fornitore "vendors' list" con procedura semplificata d'urgenza](#)
- [Dati elenco fornitori](#)

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione l'ufficio legale dell'Associazione (avv. Enrica Vetrugno - legale@apindustria.vi.it - tel. 0444.232210).

ANTIRICICLAGGIO E LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE: ENTRATA IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della Direttiva UE 849/2015 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Si tratta di un intervento atteso, che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 e che apporta significative modifiche alla disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, riscrivendo una parte consistente del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, introdotto in attuazione della precedente Direttiva antiriciclaggio, e che interessa, tra le altre, la categoria dei cd. "operatori non finanziari" quali gli operatori professionali in oro, quelli di custodia e trasporto valori a mezzo guardie giurate ed i prestatori di servizi di gioco (ciò, anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali).

La legge ha rimodulato ed ampliato i compiti e le responsabilità del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), ha ridisegnato i compiti e le attribuzioni delle altre autorità pubbliche interessate ed ha modificato le definizioni, le finalità, i principi e l'elenco dei soggetti cd.

“obbligati”, chiamati ad adempiere alle prescrizioni atte a prevenire e identificare episodi di utilizzo del denaro a fini di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I principali obblighi in materia di antiriciclaggio riguardano gli obblighi (divenuti più stringenti) di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (sia nella forma semplificata, eliminando le esenzioni precedenti, che nella forma rafforzata) mediante riscontro di un documento d'identità o equipollente, nonché informazioni rinvenute da fonte affidabile anche sullo scopo del rapporto, ed inoltre mediante controllo costante della sua complessiva operatività.

Dei documenti deve essere acquisita e conservata copia in formato cartaceo o elettronico, e l'inosservanza degli obblighi è punita con la sanzione amministrativa di euro 2.000,00, con aggravanti fino a euro 50.000,00.

L'obbligo scatta sia in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo sia di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento d'importo pari o superiore a euro 15.000,00 (operazione unica o frazionata) oppure trasferimento di fondi superiore a euro 1.000,00.

Inoltre, i soggetti obbligati devono comunque procedere all'adeguata verifica nel caso vi siano sospetti di riciclaggio o dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente raccolti, ed in ogni caso qualora si trovasse nell'impossibilità oggettiva di effettuare tale verifica hanno l'obbligo di astenersi dal proseguire il rapporto con il cliente e di valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Circa l'utilizzo del contante, è confermato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera per valore pari o superiore a euro 3.000,00, anche per operazioni frazionate, con obbligo nel caso di servirsi degli intermediari abilitati, pena una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a 50.000,00.

BANCHE: CONFERMATO OBBLIGO D'INFORMAZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE A SOFFERENZA ALLA CENTRALE RISCHI

Si segnala un'interessante pronuncia del Tribunale di Como (sentenza 10 ottobre 2016) riguardante i rapporti tra banche e clienti ed in particolare l'obbligo di informare per iscritto il cliente (anche non consumatore), al verificarsi della prima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi.

Tale obbligo, che trova fondamento nel dovere di buona fede e correttezza che caratterizza il rapporto tra banca e cliente, per risultare effettivo deve sostanziarsi in una informativa completa, chiara e tempestiva.

La decisione in esame, se pure non recentissima, offre lo spunto per una rapida ricognizione dei presupposti che la giurisprudenza (anche di legittimità) pone a sostegno di una legittima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi.

La Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari. È finalizzata a fornire agli intermediari partecipanti un'informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito. La Centrale dei rischi censisce (mensilmente) informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela (persone fisiche e giuridiche).

In particolare, sono oggetto di segnalazione mensile:

- i rapporti di affidamento per cassa e di firma,
- le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati,
- i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

Requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza.

La condotta della banca che effettui una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi configura la sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sia a seguito della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali in materia di contratti ([artt. 1715, 1374, 1375 c.c.](#)), sia di fatto illecito ([art. 2043 c.c.](#)).

Tra le categorie di censimento, infatti, quella 'Sofferenze' è particolarmente rilevante: in essa va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

E' per tali ragioni che l'appostazione a sofferenza deve necessariamente essere preceduta da una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore, come reiteratamente evidenziato dal Tribunale, secondo cui *"la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d'Italia,*

secondo le istruzioni del predetto istituto, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di questo ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza (omissis). Conclusivamente, ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte)".

In occasione della prima segnalazione a sofferenza, quindi, le banche hanno l'obbligo di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) ed il preavviso - riconducibile alla categoria delle c.d. dichiarazioni recettizie, le quali producono i propri effetti dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario - deve essere chiaro, specifico e tempestivo (ossia in tempo utile per intervenire) in modo da consentire al cliente, in relazione ad uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito.

Il mancato preavviso costituisce violazione, da parte della banca, dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti con i suoi clienti, che rendono illegittima la segnalazione del nominativo del ricorrente ed il cui mancato rispetto può costituire per il cliente il presupposto per l'azione risarcitoria a carico dell'istituto.

NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEL SERVIZIO U.R.P. DELL'UFFICIO DELLE DOGANE DI VICENZA

Si comunica che **dal 21 agosto u.s.** l'orario di apertura al pubblico del servizio U.R.P. – Area Assistenza ed informazione agli utenti – della Dogana di Vicenza è il seguente:

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER INFORMAZIONI PRESSO LA SEDE DELL'UFFICIO:

→ lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

→ lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER INFORMAZIONI TELEFONICHE:

→ lunedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

→ lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210.

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO (CETA) TRA UE E CANADA IN VIGORE DAL 21 SETTEMBRE

Dal 21 settembre 2017⁴¹ ha preso il via l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra UE e Canada **anche per la parte relativa alle norme di origine**⁴².

In forza di ciò, ciascuna parte dell'accordo – rispettivamente UE e suoi Stati membri, e Canada – **azzererà o ridurrà i dazi doganali all'importazione sulle merci originarie dell'altra parte secondo le tabelle di soppressione dei dazi** di cui all'Allegato 2-A del CETA⁴³ (Comprehensive Economic and Trade Agreement – Accordo Economico e Commerciale Globale).

Da notare, che già alla data di applicazione saranno eliminati il 98,2% dei dazi sulle voci doganali canadesi e il 97,7% sulle voci doganali UE⁴⁴.

Merci originarie

Ai fini della riduzione/soppressione daziaria, per «originario» si intende la merce originaria – ovvero **origine preferenziale** - dell'UE o del Canada in **conformità alle regole di origine di cui al protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine**⁴⁵ contenute nel CETA stesso.

Prove dell'origine

Affinché i prodotti originari UE o canadesi possano essere importati in Canada o in UE a dazio ridotto o abbattuto - a seconda dell'aliquota prevista dall'accordo per le diverse voci doganali - i beni devono **essere accompagnati da una valida prova dell'origine.**

Questa è costituita dalla **dichiarazione su fattura**, che può essere apportata:

- da **tutti gli esportatori fino a un valore per singola spedizione di merci originarie pari a euro 6.000;**

⁴¹ v. comunicato congiunto rilasciato da Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, e Justin Trudeau, Primo ministro del Canada al link

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1959_en.htm

⁴² una parte limitata delle disposizioni dell'accordo erano già entrate in vigore lo scorso 1° aprile – v. Notiziario Apindustria n.4 del 15.4.2017 http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6113:ue-canada-in-vigore-l-accordo-di-partenariato-strategico&catid=759&Itemid=300773

⁴³ consultabile al link [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=IT)

⁴⁴ Dati della Commissione Europea - http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-445_en.htm

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/december/tradoc_152982.pdf

⁴⁵ consultabile al link [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=IT), pagg. 465-566

- **solo dagli esportatori autorizzati per valori superiori a euro 6.000**, nel corrente periodo transitorio fino all'entrata in funzione a regime del sistema REX.

Come nel caso dell'accordo Ue-Corea del Sud, anche il CETA **non prevede il certificato di circolazione EUR.1**

Pertanto, **l'esportatore UE** che vuol far beneficiare il proprio cliente/importatore canadese del trattamento daziario preferenziale per spedizioni di merci originarie UE aventi valore superiore a euro 6.000 deve richiedere e ottenere dalla Dogana competente lo status di esportatore autorizzato (per gli interessati, un facsimile di domanda è disponibile presso l'Area Estero dell'Associazione).

Per spedizioni di valore inferiore a euro 6.000, invece, l'esportatore UE non ha bisogno di alcun numero di autorizzazione e può apportare la dichiarazione su fattura senza compilare il campo "autorizzazione doganale n. ..." della stessa.

Idem in caso di importazione in UE, ovvero: affinché **l'importatore UE** possa beneficiare del trattamento daziario preferenziale applicabile sulle merci originarie canadesi, queste devono essere accompagnate da una valida prova dell'origine.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr. Elena Fassa, tel. 0444.232210

CCIAA VICENZA: DAL 15 SETTEMBRE PIENAMENTE OPERATIVE LE NOVITÀ PER LA RICHIESTA ON LINE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

Come anticipato nel Notiziario dell'Associazione dello scorso maggio⁴⁶, **dal 15 settembre 2017** è cambiata l'operatività dell'Ufficio Certificati Commercio Estero della CCIAA di Vicenza relativamente alle **modalità di richiesta** e ai **tempi di erogazione** dei servizi (Certificato di origine, carnet ATA, visti, etc.).

Modalità di richiesta

La **novità** maggiore riguarda **l'obbligatorietà della richiesta esclusivamente on line⁴⁷** dei Certificati di origine e altri visti per l'estero per le imprese che richiedono più di 15 certificati di origine nel corso del 2017 e per quelle che richiedono un certificato di origine con più di 10 fornitori (anche se il numero di certificati di origine chiesti nel corso del 2017 è inferiore a 16).

Pertanto, a queste imprese, dal 1° settembre non sono più rilasciati i moduli cartacei.

L'altra **novità** è **l'obbligo di prenotazione dell'appuntamento allo sportello** per le imprese che chiedono fino a 15 certificati di origine⁴⁸ nel corso del 2017 e altri visti per l'estero e per quelle che richiedono il rilascio del carnet ATA.

Non sarà quindi più possibile presentarsi allo sportello senza appuntamento. Per prenotare l'appuntamento: <https://www.vi.camcom.it/prenota.html>

Tempi di erogazione

I **tempi massimi** per il rilascio dei certificati di origine e altri visti per l'estero sono i seguenti:

| Richiesta dell'impresa on line entro le ore 9.00 | | Consegna all'impresa tramite corriere entro... |
|---|----|---|
| lunedì | >> | mercoledì |
| martedì | >> | giovedì |

⁴⁶ http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6159:novita-sui-termini-di-rilascio-del-certificato-di-origine-e-non-solo-da-parte-della-cciaa-di-vicenza&catid=760&Itemid=300774

⁴⁷ il programma Cert'ò per la richiesta on line è fornito gratuitamente da Infocamere.
https://www.vi.camcom.it/a_166_IT_710_1.html

⁴⁸ si precisa che anche le imprese che chiedono fino a 15 certificati di origine nel corso del 2017 possono presentare richiesta on line.

| | | |
|-----------|----|---------|
| mercoledì | >> | venerdì |
| giovedì | >> | lunedì |
| venerdì | >> | martedì |

Si precisa che la richiesta presentata dopo le ore 9.00 si considera presentata il giorno successivo.
E' prevista l'**evasione urgente** di un numero di certificati di origine pari al 20% di quelli rilasciati all'impresa nel 2016.

Modalità di consegna

Le imprese possono usufruire della **consegna gratuita** (prevista fino al 31/12/2018) del certificato **presso la sede della propria impresa tramite corriere**.

In alternativa le imprese possono **ritirare il certificato di origine presso la sede della Camera di Commercio** alla quale hanno chiesto l'emissione (così guadagnando un giorno).

Il ritiro può avvenire da lunedì a venerdì nelle seguenti fasce orarie: 9.00-9.15 e 12.30-12.45.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it; Camera di Commercio di Vicenza, Ufficio Commercio Estero Certificati, tel. 0444.994815 / 830 / 932, estero.certificazioni@vi.camcom.it - https://www.vi.camcom.it/a_ITA_4497_1.html

QATAR: INAUGURATO IL NUOVO HAMAD PORT

Lo scorso 5 settembre l'Emiro del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, ha ufficialmente inaugurato il nuovo Hamad Port.

Situato nella città di Mesaieed, il porto è il più grande del suo genere in Medio Oriente con la capacità di ricevere ogni tipologia di imbarcazione.

L'apertura del porto aiuterà il Qatar a raggiungere la sicurezza alimentare e contribuirà ad accrescere la diversificazione economica in linea con la *Qatar National Vision 2030*.

Le grandi navi porta-container si dirigeranno direttamente verso il Qatar piuttosto che al docking negli Emirati Arabi Uniti, dove il carico veniva ogni volta trasferito su navi più piccole.

Hamad Port avrà una capacità annuale di 7,5 milioni di container e terminali separati dedicati a carichi generali, cereali, veicoli e bestiame.

Si prevede sarà pienamente operativo entro il 2020 e si svilupperà su una superficie totale di circa 20 kmq.

Le nuove rotte collegheranno il Qatar ai porti di Sohar e Salalah in Oman, al porto di Shuwaikh in Kuwait, a quello di Karachi in Pakistan, a Izmir in Turchia, nonché ai porti di Mundra e Nhava Sheva in India, secondo la Qatar News Agency.

L'attuale porto di Doha sarà poi integrato anche con un terminal internazionale per le navi da crociera.

Fonte: ICE Doha <http://www.ice.gov.it/paesi/asia/qatar/ufficio.htm?sede> da Al Jazeera - www.aljazeera.com

≈ ≈ ≈

v. anche la notizia 20170713EF3 **CRISI DIPLOMATICA FRA IL QATAR E ALCUNI PAESI ARABI** pubblicata nel Notiziario Luglio-Agosto al link

http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6262:crisi-diplomatica-fra-il-qatar-e-alcuni-paesi-arabi&catid=769&Itemid=300793

≈ ≈ ≈

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MISE: AL VIA LA SECONDA TRANCHE

Il Piano di promozione straordinaria per il Made in Italy è stato rifinanziato con un importo di 26 milioni euro. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha così avviato la seconda tranche⁴⁹ dei Voucher per l'Internazionalizzazione a sostegno delle PMI che intendono avvalersi di un TEM (Temporary Export Manager), quale figura in affiancamento alla strategia di internazionalizzazione dell'azienda. La notizia è stata pubblicata l'altro ieri, lunedì 18 settembre 2017, nel sito del MISE a cui si rimanda per ulteriori informazioni⁵⁰.

Scheda informativa Voucher Internazionalizzazione 2017 (fonte: MISE)

FINALITÀ

L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, in favore di tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri. Le imprese devono rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell'apposito elenco che sarà pubblicato sul sito del Ministero entro il giorno 20 dicembre 2017.

BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese (PMI), costituite in qualsiasi forma giuridica, e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500 mila euro nell'ultimo esercizio contabile chiuso. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 L.179/2012.

DUE TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI

Voucher "early stage": Voucher di importo pari a 10.000 euro a fronte di un contratto di servizio pari almeno a 13.000 al netto di IVA.

Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell'elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una durata minima di 6 mesi.

Il voucher è pari a 8.000 euro per i soggetti già beneficiari a valere sul precedente bando (DM 15 maggio 2015).

Voucher "advanced stage": Voucher di importo pari a 15.000 euro a fronte di un contratto di servizio pari almeno a 25.000 al netto di IVA.

Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell'elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una durata minima di 12 mesi.

È prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori euro 15.000 a fronte del raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita all'estero:

- incremento del volume d'affari derivante da operazioni verso Paesi esteri registrato nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume d'affari derivante da operazioni verso Paesi esteri conseguito nel 2017, deve essere almeno pari al 15%;
- incidenza percentuale del volume d'affari derivante da operazioni verso Paesi esteri sul totale del volume d'affari, nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, deve essere almeno pari al 6%.

⁴⁹ come forse si ricorderà, il primo bando fu avviato nel 2015

⁵⁰ http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2037091-sostegno-all-export-al-via-la-seconda-edizione-del-voucher-per-l-internazionalizzazione?utm_source=phplist478&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Breaking+news+Voucher+internazionalizzazione

Domande-risposte (fonte: MISE)

Soggetti beneficiari dell'agevolazione: chi può essere destinatario del Voucher?

L'intervento è dedicato alle PMI (micro piccole e medie imprese), costituite in qualsiasi forma societaria e a loro Reti di imprese che non superino i parametri di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (limite di: 250 dipendenti effettivi, 50 €/ML di fatturato o 43 €/ML di totale bilancio).

Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva (26 milioni di euro) sono istituite tre differenti riserve finanziarie:

- una quota pari al 3 per cento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità;
- una quota pari al 10 per cento è destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, risultano essere start-up innovative ovvero PMI innovative;
- una quota pari al 60 per cento è destinata alla concessione dei voucher advanced stage.
- Inoltre 6 milioni di euro sono destinati esclusivamente alle imprese aventi sede legale nelle regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Soggetti beneficiari dell'agevolazione: da quando è possibile presentare la domanda per l'ottenimento del Voucher?

I soggetti proponenti potranno presentare la domanda in via telematica a partire dalle ore 10:00 del giorno 28 novembre 2017. Ma, già a partire dal 21 novembre 2017, sarà possibile compilare on line la domanda.

Per ulteriori informazioni consultare il Decreto Direttoriale del 18/09/2017 nella sezione informativa Voucher Internazionalizzazione/Normativa e moduli del sito MISE.

Sarà possibile presentare una sola domanda per impresa, che dovrà essere compilata e inoltrata esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile nella sezione del sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Il Ministero procederà all'assegnazione dei Voucher secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo ai soggetti proponenti.

Concessione ed erogazione del Voucher: Come viene concesso e come può essere usufruito il Voucher?

Ai fini della fruizione della agevolazione, il soggetto che ha ottenuto il voucher dovrà presentare - tramite la procedura informatica - il contratto stipulato con la società scelta tra quelle presenti nell'elenco pubblicato nella sezione "Elenco Società di TEM" del MISE. Ai fini della erogazione del contributo, che avverrà a saldo e in una unica soluzione, l'impresa beneficiaria dovrà presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa prevista all'articolo 11 del Decreto Direttoriale del 18/09/2017.

Fonti Normative

Decreto Ministeriale 17 luglio 2017

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/Decreto_Ministeriale_17_07_2017.pdf

Decreto Direttoriale 18 settembre 2017

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/Decreto_Direttoriale_18_09_2017.pdf

Allegati al Decreto Direttoriale

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2037094-decreto-direttoriale-18-settembre-2017-voucher-internazionalizzazione>

Info: Area Estero dell'Associazione, dr. Elena Fassa, tel. 0444.232210 – estero@apindustria.vi.it

ONE BELT ONE ROAD: LA NUOVA VIA DELLA SETA

Quali sono le nuove vie della seta? E come si posiziona l'Italia in questa nuova mappa?

Sul tema l'ufficio Studi di SACE ha elaborato un focus dedicato al progetto OBOR (One Belt One Road) e al futuro posizionamento del nostro paese, in particolare dei porti italiani.

Cos'è OBOR?

- È un'iniziativa strategica lanciata nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping.
- Consiste nella **creazione di due corridoi, uno terrestre (One Belt) attraverso l'Asia Centrale e uno marittimo (One Road) attraverso l'Oceano Indiano e l'Africa, per unire la Cina con l'Europa.**
- Oltre i collegamenti fisici tramite costruzione di infrastrutture, si propone l'obiettivo di creare un'area di cooperazione politica ed economica in cui l'attore principale sia la Cina.

Quali sono gli obiettivi?

- Incrementare e rendere efficiente il commercio tra Cina e Paesi Europei.
- Accedere a e diversificare le fonti di approvvigionamento energetico.
- Espandere l'influenza politica ed economica cinese.
- Fare della Cina il nuovo "Paese di centro" sostituendosi agli USA come nuovo attore globale.
- Esportare la sovraccapacità produttiva cinese.

Fonte: SACE

Rapporto completo: <https://www.sace.it/docs/default-source/default-document-library/focus-on-obor.pdf?sfvrsn=0>

IMPORT DI PRODOTTI MEDICALI, COSMETICI, ERBORISTICI IN KENYA: RICHIESTA LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DALL'1.9.2017

Dal 1° settembre 2017 i prodotti farmaceutici, medicali, elettromedicali, di erboristeria, etc. ovvero **medical devices**⁵¹, **food supplements**, **medical cosmetics**, **herbal products and other allied healthcare borderline products**, come indicato nel Public Notice⁵² congiunto del Kenya Bureau of Standards (KEBS) e del Pharmacy and Poison Board (PPB), rientrano nel programma di verifica della conformità pre-esportazione – Pre-export Verification Conformity (PVoC) – del KEBS.

Pertanto, per detti prodotti è **richiesto il Certificato di Conformità (Certificate of Conformity – CoC) ai fini dell'importazione nel paese africano.**

Qualora detto certificato non sia presente al momento di arrivo della merce al porto di entrata in Kenya, la stessa sarà soggetta a ispezione da parte del KEBS, con pagamento dei relativi costi.

Si raccomanda quindi di confrontarsi sempre con il proprio cliente/importatore, possibilmente già in fase di preventivo, per sapere quale documentazione sarà richiesta per l'importazione in Kenya dei prodotti oggetto della compravendita al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

⁵¹ **Standard in medical devices** – fonte: SGS Italia spa
(http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/apinews/ApiweeklyN4_sett2017/STANDARDS_IN_MEDICAL_DEVICES.PDF)

⁵² **Public Notice DN 20-06-2017** – fonte: SGS Italia spa
(http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/apinews/ApiweeklyN4_sett2017/KEBS_PUBLIC_NOTICE_01_09_2017_exte_nision_pvoc_medical_products_devices.pdf)